



COMUNE DI REGGIO CALABRIA
CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA



VARIANTE GENERALE AL
**PIANO
COMUNALE
SPIAGGIA**

(L.R. 17/2005) CUP: H32H18000380006 CIG: ZCB2B2A0E0 CIG: Z4E2C1D20A

PROGETTISTA
Arch. Paolo Malara

GEOLOGO
Dott.ssa Laura Russo

RUP
Arch. Alberto Di Mare

CONSULENTI
Arch. Caterina Gironda
Arch. Giovanni Malara

SUPPORTO R.U.P.
Pian.Ter.I. Erminio Bruno
RILIEVI TOPOGRAFICI
Geom. Giovanni Merolillo

ASSESSORE
Arch. Mariangela Cama

DIRIGENTE DEL SETTORE
Ing. Domenico Richichi

SINDACO
Avv. Giuseppe Falcomatà

ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO - SCIENTIFICO
Dipartimento DICEAM, Università degli Studi Mediterranea
Batimetria dei fondali marini e regime meteomarinò

Spin Off Accademico (ASISM srl)
Analisi e studi per lo sviluppo di sistemi di approdo nautico a basso impatto ambientale

OSSERVAZIONI AL PCS

Comune di Reggio Calabria

protocollo@pec.reggiocal.it

pianificazioneurbana@reggiocal.it

Oggetto: "Urbanistica – Osservazioni alla "VARIANTE GENERALE AL PIANO COMUNALE DI SPIAGGIA" del Comune di Reggio Calabria"

Il sottoscritto Iannò Mario, nata a Reggio Calabria il 20 Gennaio 1972 ed ivi residente in Via Garibaldi n° 91, c.f.: NNIMRA72A20H2240, proprietaria di un suolo, ricadente nel territorio del Comune di Reggio Calabria, meglio identificato in catasto al foglio di mappa n°9 della sezione catastale di Catona, particelle 61, 368,369,511. In adempimento della procedura prevista per le Osservazioni alla "variante generale al piano comunale di spiaggia" del Comune di Reggio Calabria e contestuale Avvio Consultazioni per l'esame istruttorio e la valutazione di cui alla procedura VAS ed Urbanistica del Piano"

Comunica quanto segue.

Con sentenza n°00021/2009 REG. SEN. pronunciata in data 19.11.2008 nel ricorso n°01180/2007 REG.RIC. dal Tribunale Amministrativo per la Calabria - Sezione staccata di Reggio Calabria sono stati annullati tutti i precedenti provvedimenti comunali riguardanti "Approdo nautico zona Nord - lotto A (approdo zona nord Catona)".

Nel giudizio il Comune di Reggio Calabria era costituito tramite un proprio legale e, pertanto, è a conoscenza di tutta la documentazione depositata nel fascicolo.


La "VARIANTE GENERALE AL PIANO COMUNALE DI SPIAGGIA" di cui alla delibera del Consiglio Comunale del 17.04.2021 (va integrata con i dati della pubblicazione ancora non disponibili) ripropone, nei suoi elaborati esattamente la stessa opera nello stesso sito.

Considerato quanto sopra e ritenuto che la sentenza citata è divenuta definitiva, l'opera prevista e confermata dalla "VARIANTE GENERALE AL PIANO COMUNALE DI SPIAGGIA" richiamata è inibita dal pronunciato del T.A.R. di Reggio Calabria

Per quanto possa occorrere, si osserva inoltre che alcune delle ragioni poste a fondamento della ripetuta sentenza e di ostacolo alla realizzazione dell'opera si sono negli anni ulteriormente aggravate.

Si invita e diffida il Comune di Reggio Calabria a prendere atto di quanto sopra dedotto.

Mario Iannò



Comune di Reggio Calabria

protocollo@pec.reggiocal.it

pianificazioneurbana@reggiocal.it

Oggetto: "Urbanistica – Osservazioni alla "VARIANTE GENERALE AL PIANO COMUNALE DI SPIAGGIA" del Comune di Reggio Calabria"

Il sottoscritto Antonio Violante, nato a Reggio di Calabria il 1 gennaio 1993 ed ivi residente in Via nazionale 172/F Catona, c.f.: VLNNTN93A01H224Z, proprietario di un immobile, ricadente nel territorio del Comune di Reggio Calabria, meglio identificato in catasto al foglio di mappa n°9 della sezione catastale di Catona, particella 59. In adempimento della procedura prevista per le Osservazioni alla "variante generale al piano comunale di spiaggia" del Comune di Reggio Calabria e contestuale Avvio Consultazioni per l'esame istruttorio e la valutazione di cui alla procedura VAS ed Urbanistica del Piano"

Comunica quanto segue.

Con sentenza n°00717/2008 REG. SEN. pronunciata in data 22.12.2008 nel ricorso n°00608/2007 REG.RIC. dal Tribunale Amministrativo per la Calabria - Sezione staccata di Reggio Calabria sono stati annullati tutti i precedenti provvedimenti comunali riguardanti "Approdo nautico zona Nord - lotto A (approdo zona nord Catona)".

Nel giudizio il Comune di Reggio Calabria era costituito tramite un proprio legale e, pertanto, è a conoscenza di tutta la documentazione depositata nel fascicolo.

La "VARIANTE GENERALE AL PIANO COMUNALE DI SPIAGGIA" di cui alla delibera del Consiglio Comunale del 17.04.2021 (va integrata con i dati della pubblicazione ancora non disponibili) ripropone, nei suoi elaborati esattamente la stessa opera nello stesso sito.

Considerato quanto sopra e ritenuto che la sentenza citata è divenuta definitiva, l'opera prevista e confermata dalla "VARIANTE GENERALE AL PIANO COMUNALE DI SPIAGGIA" richiamata è inibita dal pronunciato del T.A.R. di Reggio Calabria

Per quanto possa occorrere, si osserva inoltre che alcune delle ragioni poste a fondamento della ripetuta sentenza e di ostacolo alla realizzazione dell'opera si sono negli anni ulteriormente aggravate.

Si invita e diffida il Comune di Reggio Calabria a prendere atto di quanto sopra dedotto.

Antonio Violante


Comune di Reggio Calabria

protocollo@pec.reggiocal.it

pianificazioneurbana@reggiocal.it

Oggetto: "Urbanistica – Osservazioni alla "VARIANTE GENERALE AL PIANO COMUNALE DI SPIAGGIA" del Comune di Reggio Calabria"

La sottoscritta Marialuisa Tripodi, nata a Catanzaro il 10/10/1964 ed ivi residente in Via nazionale 172/F Catona, c.f.: TRPMLS64R50C352Q, proprietaria di un immobile, ricadente nel territorio del Comune di Reggio Calabria, meglio identificato in catasto al foglio di mappa n°9 della sezione catastale di Catona, particelle 57 e 58. In adempimento della procedura prevista per le Osservazioni alla "variante generale al piano comunale di spiaggia" del Comune di Reggio Calabria e contestuale Avvio Consultazioni per l'esame istruttorio e la valutazione di cui alla procedura VAS ed Urbanistica del Piano"

Comunica quanto segue.

Con sentenza n°00717/2008 REG. SEN. pronunciata in data 22.12.2008 nel ricorso n°00608/2007 REG.RIC. dal Tribunale Amministrativo per la Calabria - Sezione staccata di Reggio Calabria sono stati annullati tutti i precedenti provvedimenti comunali riguardanti "Approdo nautico zona Nord - lotto A (approdo zona nord Catona)".

Nel giudizio il Comune di Reggio Calabria era costituito tramite un proprio legale e, pertanto, è a conoscenza di tutta la documentazione depositata nel fascicolo.


La "VARIANTE GENERALE AL PIANO COMUNALE DI SPIAGGIA" di cui alla delibera del Consiglio Comunale del 17.04.2021 (va integrata con i dati della pubblicazione ancora non disponibili) ripropone, nei suoi elaborati esattamente la stessa opera nello stesso sito.

Considerato quanto sopra e ritenuto che la sentenza citata è divenuta definitiva, l'opera prevista e confermata dalla "VARIANTE GENERALE AL PIANO COMUNALE DI SPIAGGIA" richiamata è inibita dal pronunciato del T.A.R. di Reggio Calabria

Per quanto possa occorrere, si osserva inoltre che alcune delle ragioni poste a fondamento della ripetuta sentenza e di ostacolo alla realizzazione dell'opera si sono negli anni ulteriormente aggravate.

Si invita e diffida il Comune di Reggio Calabria a prendere atto di quanto sopra dedotto.

Marialuisa Tripodi



OSSERVAZIONI AGLI ELABORATI ALLA VARIANTE AL PCS**In premessa è necessario osservare che:**

- a) In data 17 Aprile 2021 il Consiglio Comunale, con verbale di deliberazione n. 7, deliberava, a maggioranza, di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto: "VARIANTE GENERALE AL PIANO COMUNALE DI SPIAGGIA – ADOZIONE PROPOSTA PRELIMINARE PIANO DI SPIAGGIA, REGOLAMENTO DI GESTIONE DEMANIO MARITTIMO E RAPPORTO AMBIENTALE PRELIMINARE". Conseguentemente:
- Di disporre la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale e sul sito internet istituzionale ai sensi del D. Lgs. 33/2013;
 - Di depositare il Piano Comunale di Spiaggia completo del Rapporto Ambientale Preliminare, ed il Regolamento di gestione delle aree demaniali marittime, adottati dal Consiglio Comunale, presso la sede comunale **per venti giorni successivi alla data di affissione all'albo pretorio dell'avviso di adozione del piano, anche ai fini di eventuali osservazioni, ai sensi dell'art. 30, commi 3 e 5, della Legge Urbanistica Regionale n. 19/2002;**
 - Di demandare al Dirigente del Settore Urbanistica ogni successivo adempimento, esclusi gli atti di competenza del Consiglio e della Giunta;
 - Di dichiarare l'atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 T.U.E.L., D. Lgs. N. 267/2000.

Ebbene, tale Delibera di Consiglio Comunale n.7/2021, veniva pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal **giorno 10 Maggio 2021** per stare in pubblicazione fino al **25 Maggio 2021**, ossia per appena 15 giorni, termine entro il quale (secondo quanto contenuto in pubblicazione) dovrebbero scadere i termini per poter produrre eventuali osservazioni. Ma ciò risulta palesemente in contrasto con quanto contenuto nella stessa delibera e con quello che prevede la normativa vigente (art. 30, commi 3 e 5 della Legge Urbanistica Regionale n. 19/2002).

Osservazioni:

L'art. 30 della citata Legge Urbanistica n. 19/2002 così recita:

- a) comma 3. *"Il Piano è adottato dal Consiglio e successivamente depositato, corredato dai relativi elaborati, presso la sede comunale **per i venti giorni successivi alla data di affissione all'albo pretorio dell'avviso di adozione del piano.** Entro lo stesso termine, il Comune provvede ad acquisire i pareri, i nulla osta e gli altri atti di assenso comunque denominati previsti dalle leggi in vigore per la tutela degli interessi pubblici. A tal fine il responsabile del procedimento può convocare una Conferenza dei servizi ai sensi del precedente art. 14" (ovvero ex art. 14 della L. 241/90).*
- b) comma 5. *"Osservazioni al Piano, entro i termini di deposito di cui al comma 3, possono essere presentate in forma scritta da chiunque, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi".*

Pertanto si ritiene che il procedimento risulti viziato da un evidente errore di pubblicazione che induce in errore i cittadini e che pertanto debba essere riproposto nei termini corretti e verificando anche la corretta e completa presenza della documentazione per la consultazione sia presso la casa comunale che sul sito.

In ogni caso andrebbe rettificato il termine ultimo per presentare osservazioni, in forma scritta, in quanto questo sarebbe il giorno **01.06.2021** e **NON già come erroneamente pubblicato il 25.05.2021.**

Fatte queste doverose premesse si può passare ad esporre le Osservazioni ai contenuti dello strumento detto “VARIANTE GENERALE AL PIANO COMUNALE DI SPIAGGIA”

Dall’esame di quanto approvato dal Consiglio Comunale, emerge:

Come primo punto è da evidenziare la incoerenza della procedura adottata e degli elaborati a corredo con la tipologia di azione amministrativa indicata nel cartiglio “variante generale al PIANO COMUNALE SPIAGGIA”, nella forma in cui è stata proposta, approvata dagli Organi Comunali e pubblicata all’Albo pretorio. In realtà si tratta di un Nuovo PIANO COMUNALE DI SPIAGGIA.

Manca, infatti, per ciascun elaborato, oggetto di variazione, la evidenziazione rispetto al precedente Piano, ancora vigente, delle variazioni apportate in più e/o in meno.

Dalla lettura degli elaborati emerge:

Alle NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Titolo primo – Disposizioni generali.

Capo I – Generalità.

L’Art. 3 – Ambito di applicazione:

- a. omissis
- b. *Si applicano anche negli ambiti contigui, non compresi nelle aree del Demanio Marittimo, in riferimento alle vie di accesso funzionali alla fruizione delle stesse aree demaniali marittime.*
- c. omissis
- d. omissis

Osservazioni: Il PCS non può assolutamente preordinare atti espropriativi su beni privati (i quali prevedono procedure specifiche e separate) in quanto atto esclusivamente a normare le aree del demanio marittimo.

L’Art. 4 tempi e modalità di attuazione

lett. a.....omissis sostituisce il precedente piano vigente.....

Osservazioni: Quindi è confermato che, contrariamente a quanto appare su ciascun elaborato, **non si tratta di una variante, ma, a tutti gli effetti, di un NUOVO Piano Comunale di Spiaggia!**

(A questo punto è lecito chiedersi se trattandosi di nuovo strumento sia legittimo frazionare gli incarichi professionali in singole consulenze tali da consentirne l’affidamento diretto) **affossando la tanto vantata trasparenza.**

È il caso di ricordare che l’affidamento è diretto in quanto è assente la procedura competitiva ed è giustificata da uno dei criteri di aggiudicazione ex art. 95, D.lgs. 50/2016, che si conclude con l’aggiudicazione, rimanendo comunque un territorio minato nel quale a generare ulteriore confusione ci ha, poi, pensato anche il DL n. 55/2019 introducendo il c.d. affidamento diretto “mediato”. Tale criterio che sembra essere stato prescelto per il modulo competitivo è integralmente sostituito dalla motivazione del Responsabile Unico del Procedimento, che deve essere resa ai sensi dell’art. 3 della legge 241/1990, sul procedimento amministrativo, che dovrà agganciarsi alla indagine svolta al fine di non rendere fiduciaria o apodittica la propria scelta, evitando così di incorrere in una motivazione viziata da illogicità ed eccesso di potere. La scelta rimane un esercizio di discrezionalità amministrativa da parte del R.U.P. (in tal senso cfr. tra le altre Tar Calabria, Catanzaro, sez. I, 26 ottobre 2018, n. 1801) che dovrà quindi esporre nel dettaglio la procedura adottata e le motivazioni che hanno determinato ciascun incarico.

L'art. 5 – Aree che hanno perso i requisiti di demanialità:

“Aree del Demanio Marittimo che per dimensione residuale e localizzazione non possono essere più utilizzate per il soddisfacimento degli interessi collettivi per le quali, ai sensi dell’art. 35 del Codice della Navigazione, e dell’art. 7 della Legge 125/2015, è possibile procedere alla revisione organica della dividende demaniale SID.”

Osservazioni: il nominato art. 35 (Esclusione di zone dal demanio marittimo). Così dispone: *“Le zone demaniali che dal capo del compartimento non siano ritenute utilizzabili per pubblici usi del mare sono escluse dal demanio marittimo con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione (... per le comunicazioni) di concerto con quello per le finanze”*, quindi la procedura è soggetto ad un Decreto Ministeriale.

Ma, quello che appare allucinante è il riferimento normativo alla Legge 6 agosto 2015, n. 125, art 7. Quando questa, nella realtà, così dispone: *“Nel 2015, ai comuni che non hanno rispettato nell'anno 2014 i vincoli del patto di stabilità interno, la sanzione prevista dall'articolo 31, comma 26, lettera a), della legge 12 novembre 2011, n. 183, ferme restando le rimanenti sanzioni, si applica nella misura pari al 20 per cento della differenza tra saldo obiettivo del 2014 ed il saldo finanziario conseguito nello stesso anno. Alle province e alle città metropolitane la predetta sanzione si applica in misura pari al 20 per cento della differenza tra saldo obiettivo del 2014 ed il saldo finanziario conseguito nello stesso anno e comunque in misura non superiore al 2 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo disponibile. Alle province e alle città metropolitane è altresì consentito, a condizione che venga garantito l'equilibrio di parte corrente nel periodo interessato dai contratti stessi, di stipulare i contratti di lavoro a tempo determinato, con termine finale fissato entro la data del 31 dicembre 2016, di cui all'articolo 4, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e successive modificazioni, alle medesime finalità e condizioni, anche nel caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2015”*.

Risulta un chiaro errore di riferimento normativo. Ed è di per sé cosa gravissima!

Inoltre, il PIR (Piano di Indirizzo Regionale) all’art. 6, comma 9 recita: “i Comuni, prima dell’approvazione del PCS, potranno interessare le Capitanerie di Porto competenti per territorio e la Regione Calabria al fine di istituire le Commissioni delimitatrici per determinare la nuova dividende demaniale”. Quindi la procedura è ben altra rispetto a quella erroneamente tracciata dal predetto art. 5.

INOLTRE QUESTO SPECIFICO ASPETTO HA UNA QUINTITA’ DI RICADUTE SUI CONTENUTI DI MOLTI ALTRI ASPETTI E CONTENUTI DELLO STRUMENTO.

Capo II

DEFINIZIONI E PARAMETRI

ART 7 Punto 2 Dividente demaniale:

“delimitazione che separa i beni del demanio marittimo dai beni censiti dal catasto terreni o urbano così come definiti dall’articolo 28 del Codice della Navigazione”.

Osservazioni: E’ da richiamare l’art. 12 della Legge Regionale n. 17/2005 il quale, al comma 1, così recita: *“... costituisce lo strumento di pianificazione delle aree ricadenti nel Demanio Marittimo ...”*; Inoltre alla successiva lettera a) richiede ai Comuni di provvedere a disciplinare la localizzazione della attività di cui al comma 3 dell’art. 8 *“Attività produttive e servizi d’interesse pubblico”*, facendo salve le situazioni esistenti rispetto alle concessioni in essere (con ciò richiedendo la indicazione sia delle concessioni demaniali marittime a scopo turistico-ricreativo ma anche tutte quelle rilasciate ai privati cittadini ex art. 55).

Per quanto sopra, quindi, manca l’applicazione di quanto richiesto dall’art. 6, comma 1, del P.I.R./2007 (Piano di Indirizzo Regionale attuativo dell’art. 7 della L.R. 17/2005) il quale specifica

che i confini demaniali d'intervento del PCS "... sono quelli rilevati dalla linea di andamento del confine tracciato dal S.I.D."

Riportare il S.I.D. vuol dire, oltre ad avere la esatta individuazione dell'area d'intervento, ottenere la lettura della condizione aggiornata dell'area demaniale comprensiva della situazione delle concessioni in essere a qualunque titolo rilasciate (ex art. 21 del Regolamento per la navigazione marittima).

Non risulta dagli elaborati alcun cenno alle modalità con cui la dividente Demaniale si deve apporre. Questa, infatti, per essere oggettivamente attendibile deve essere apposta nei modi dettati dall'art 32 del C.d.N. (*Delimitazione di zone del demanio marittimo*). Il nominato art 28 del C.d.N. non fa certamente cenno al Catasto e tanto meno si può far riferimento al censimento d'impianto del Catasto nel comune di Reggio Calabria perché questo risulta essere privo delle idonee procedure e mai notificato ai privati confinanti.

Titolo secondo – Disciplina e modalità di utilizzo delle aree demaniali.

Capo II – Aree oggetto di concessione.....

L'art. 10, lett. a, punto 9:

"a far data dall'entrata in vigore del presente PCS la consistenza delle CDM verrà determinata

Osservazioni: la CDM è un contratto registrato che definisce condizioni valide per un periodo di tempo stabilito, cui è allegato un Mod. D1 che ne identifica topograficamente i confini e ne determina l'appostamento sul SID, pertanto, non si può giustificare la sistematica verifica annuale delle superfici e la eventuale successiva modifica. In quanto ciò risulterebbe come conseguenza di una volontà unilaterale (della parte pubblica) che in relazione ad una diversa "consistenza" della CDM andrebbe discrezionalmente a determinare la revisione di un rapporto contrattuale poliennale in essere.

L'art. 11.2 – Spiagge attrezzate - SA:

" ...

- a. ... *omissis* ...;
- b. *Possono essere rilasciate CDM per soggiorno all'ombra anche in zone accessibili con sola viabilità pedonale pubblica o sottoposta a servitù pubblica.*
- c. ... *omissis* ...";

Osservazioni: che ne sarebbe del rispetto delle misure minime di sicurezza?

L'attivazione della concessione in assenza di adeguati accessi (atti a garantire il pronto soccorso, o l'intervento dei VV.FF., ecc.) sarebbe comunque negata da altri Enti ed Amministrazioni.

L'art. 11.3 – Chiringuito – CH:

- a. ... *omissis* ...;
- b. ... *omissis* ...;
- c. *Possono essere rilasciate CDM per Chiringuito anche in zone accessibili con sola viabilità pedonale pubblica o sottoposte a servitù pubblica.*
- d. ... *omissis*...;

Osservazioni: che ne sarebbe del rispetto delle misure minime di sicurezza?

L'attivazione della concessione in assenza di adeguati accessi (atti a garantire il pronto soccorso, o l'intervento dei VV.FF., ecc.) sarebbe comunque negata da altri Enti ed Amministrazioni.

L'art. 12.2- Stazionamento imbarcazioni a scopo sociale

- a. ... *omissis* ...;
- b. ... *omissis* ...;
- c. ... *omissis* ...;
- d. ... *omissis* ...;
- e. ... *omissis* ...;

Osservazioni: alla luce di quanto contenuto non sono previste le necessarie norme transitorie per garantire l'uso dell'area nel periodo in cui si dovrà attendere la realizzazione del previsto "progetto di utilizzo" da parte dell'Amministrazione.

Capo III

Aree non oggetto di concessione

Art 13 lett. a

"Aree demaniali marittime nelle quali non è previsto il rilascio di CDM e destinate ai seguenti usi....."

Osservazioni: mancano le aree di libero stazionamento delle imbarcazioni!

Agli estensori dovrebbe essere ricordata la definizione stessa del Demanio Marittimo chiarita magistralmente dalla Corte di Cassazione (Sezione II°, sentenza n. 10817 dell'11 maggio 2009) che ha sancito come "*... nel demanio marittimo è incluso, oltre il lido del mare e la spiaggia, anche l'arenile, cioè quel tratto di terraferma che risulti relitto dal naturale ritirarsi delle acque; in particolare, la stessa disciplina giuridica della spiaggia va riferita all'arenile, i caratteri essenziali dell'una e dell'altro derivando dal fatto di essere stati entrambi un tempo sommersi dalle acque del mare, ed essendo essi determinati, sotto l'aspetto giuridico, dalla comune destinazione agli usi pubblici marittimi (accesso, approdo, tirata in secco dei natanti, operazioni attinenti alla pesca da terra, ecc.) che rivelano codesta comune attitudine, anche soltanto allo stato potenziale, alla particolare destinazione*".

Art 15 Galleggianti di segnalazione per la sicurezza della balneazione

lett. "a. *in relazione al tipo di segnalazione ed alle disposizioni dell'ordinanza della Capitaneria di Porto n. 18/17 i galleggianti dovranno essere:*

di colore rosso-arancione disposti parallelamente alla linea di costa, ad una distanza massima di 50 metri l'uno dall'altro per indicare il limite di 150 metri delle zone riservate alla balneazione; di colore bianco"

Osservazioni: Si sono resi conto, gli estensori del piano, della proibitiva profondità dei fondali a 150 metri dalla costa? E di quali siano le conseguenze pratiche sulla posizione di tali elementi galleggianti?

Si sono resi conto, delle limitazioni a fronte del SIC Fondali?

Si sono resi conto, che nelle spiagge libere e nelle aree di sua competenza anche l'Amministrazione Comunale sarebbe obbligata a posizionare detti gavitelli e che non ottemperando incorrerebbe nelle sanzioni previste?

Art 27 Divieti

lett. a. "*è vietato lo stazionamento di imbarcazioni di qualsiasi tipo sul Demanio Marittimo al di fuori delle aree specificatamente destinate a tale scopo.*"

Osservazioni: Il divieto conferma l'interpretazione distorta della natura stessa del Demanio Marittimo che ha portato gli estensori a non prevedere le aree di libero stazionamento delle imbarcazioni disattendendo quanto già osservato e riportato per il precedente articolo 13 - vedi

definizione di demanio marittimo contenuto nella sentenza della Corte di Cassazione (Sezione II°, sentenza n. 10817 dell'11 maggio 2009)".

Ecc. ecc-

Argomenti rilevanti erroneamente omessi:

- Manca la fondamentale e dovuta distinzione tra concessioni rilasciate *ex art 8 licenze di concessione* ed *ex art 9 concessioni propriamente dette* del regolamento per l'esecuzione del C. d. N. (questo ha generato e genera tanta confusione ed inutile burocrazia e contenzioso).
- Sarebbe stato opportuno trattare, all'interno di questo strumento, le disposizioni per consentire l'applicazione intelligente della norma che prevede il ripascimento stagionale (fino a 20 metri cubi per metro lineare di litorale e per quantità comunque inferiori a 5.000 mc) che compete (ed incombe) all'Amministrazione dei comuni costieri (ex art. 98 della L.R. 34/2002). Questa necessaria attività avrebbe potuto essere prevista da gestire, con formule sinergiche, con il supporto degli stessi concessionari e di tutti quei cittadini che ne potessero essere interessati.

Al REGOLAMENTO DI GESTIONE

Riteniamo che sia irrinunciabile che il regolamento di gestione sia chiaro ed oggettivo simile ad un foglio di calcolo.

Non deve dare spazio a libere interpretazioni sia nell'interesse dell'Amministrazione che del cittadino che si confronta con essa.

Purtroppo tutto ciò manca, aprendosi a numerose occasioni di arbitrio e conseguente contenzioso.

REGOLAMENTO DI GESTIONE

Sezione II – Disciplina delle Concessioni Demaniali Marittime

Capo I – Rilascio e rinnovo delle Concessioni Demaniali Marittime

Art. 6 – Rilascio di Concessione Demaniale Marittima per finalità turistico – ricreative - produttive

Il Comma 1, d:

“il termine entro il quale devono essere presentate le domande, non inferiore a giorni venti né superiore a giorni novanta dalla pubblicazione”;

Osservazioni: gli estensori dimenticano che il bando deve avere cadenza annuale con termine di presentazione delle domande al 31/10.

Quanto enunciato può essere attinente esclusivamente alle norme transitorie di prima attuazione.

Il Comma 4:

“L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di definire annualmente il numero delle concessioni che saranno oggetto di gara pubblica”.

Osservazioni: L'Amministrazione Comunale non può assolutamente riservarsi la facoltà di definire annualmente il numero delle concessioni oggetto di gara, perché è tenuta a mettere a bando TUTTE quelle concessioni rese disponibili. Altrimenti si configurerebbe un danno erariale per l'Ente, per la Regione e per l'Agenzia del demanio (oltre al danno economico per il comparto turistico).

Art. 7 - Criteri di valutazione delle istanze

comma 2 *La commissione giudicatrice....*

comma 3 *La concessione sarà aggiudicata....*

Comma 4 *La valutazione è compiuta in riferimento a quanto stabilito dall'art 37 del C. d. N. dall'art 14 del PIR dalla tipologia insediativa.....*

Osservazioni: mancano assolutamente i criteri oggettivi di valutazione delle domande in concorrenza che devono necessariamente essere codificati ed esposti in questo documento e non certo differiti al momento di un futuro bando o peggio di una futura istituenda “*commissione giudicatrice*”.

La “*commissione giudicatrice*” non può certamente considerarsi un criterio oggettivo.

Inoltre quanto esposto al comma 4 attiene semplicemente al criterio generale di ammissibilità delle domande.

Art. 8 – Iter amministrativo per il rilascio Concessione Demaniale Marittima

Commi da 1 a 20

Osservazioni: Manca la dovuta distinzione fra “licenze di concessione” ex art 8 e “concessioni demaniali” propriamente dette ex art 9 del Regolamento per l'esecuzione del C. d. N.

Inoltre per le licenze di concessione, risulta incoerente quanto preteso per la loro attivazione sia iniziale che poi stagionale, malgrado si è previsto di dare indicazioni talmente rigide da imporre anche la grafica progettuale relativa a quelle sole tipologie di manufatti impiantabili, al loro colore, al loro posizionamento, pretendendo perfino di entrare sul dettaglio del posizionamento del verde. Pertanto tali norme risultano, in tutto, assimilabili ad un Piano attuativo. Pertanto non dovrebbero avere alcun tipo di valutazione preventiva, mentre, non si comprende perché per la fase di esecuzione il procedimento pretende la pedissequa replica da parte del richiedente concessionario della documentazione progettuale, per attivare un procedimento di approvazione in Conferenza dei servizi. Ma il tutto risulterebbe essere stato già assorbito dall'approvazione dello stesso PCS che nel corso della sua conferenza dei servizi avrebbe già ottenuto il parere per la eventuale realizzazione di quelle tipologie di interventi già così rigidamente e dettagliatamente definite.

Art. 9 - Rilascio Concessione Demaniale Marittima per l'installazione di singoli gavitelli.

Tralasciando il comma 1 e 2, si pone in evidenza la documentazione richiesta al comma 3:

- a. *Dichiarazione sostitutiva di certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura, contenente attestazione di non trovarsi in stato di liquidazione, fallimento, amministrazione controllata, concordato preventivo o altra situazione equipollente;*
- b. *Dichiarazione sostitutiva di certificato del casellario giudiziale da cui risulti di non aver riportato condanne passate in giudicato per delitti che implichino l'interdizione temporanea e perpetua dai pubblici uffici, dall'esercizio di una professione o arte, per delitti contro la fede pubblica o che importino una pena restrittiva della libertà personale, ovvero che è intervenuta riabilitazione ai sensi di legge;*
- c. *omissis*
- d. *Dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la regolarità contributiva, previdenziale e assistenziale;*
- e. *omissis*
- f. *omissis*
- g. *omissis*

Osservazioni: si ritiene che la richiesta di iscrizione alla Camera di Commercio, del casellario giudiziario e della regolarità contributiva sia stata confusa con quella necessaria per i “campi boa” ad uso commerciale, cosa già ammessa dal progettista nella sua nota del 20.04.2021 indirizzata al R.U.P.

Tuttavia, manca l'articolo relativo ai gavitelli singoli per i privati cittadini solo menzionato al punto 18 (**che peraltro sarebbero stagionali e non mensili**) ma assolutamente non esplicitato nella procedura semplificata di cui godono queste specifiche concessioni per come, per altro, confermata e chiarita da diverse circolari Ministeriali. Ennesimo eccesso di burocrazia!

Art. 10 - Dichiarazione di disponibilità dell'area demaniale ai sensi dell'art. 32 della legge 47/85 e rilascio Concessione Demaniale Marittima per mantenimento di edifici oggetto di condono edilizio

Comma 2 “*Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione...*”.

Osservazioni: l'art. 32 della legge 47/85 si riferisce ad aree soggette a vincolo e non specificamente al demanio indisponibile dello Stato per il quale l'Amministrazione Comunale, per altro, non avrebbe titolo a disporre con queste modalità.

In ogni caso il Codice della Navigazione nega, espressamente, all'occupante abusivo la possibilità di chiedere la concessione dell'area demaniale abusivamente occupata (andrebbe preventivamente

eseguita la procedura di sdemanializzazione che può avvenire esclusivamente con conclusivo Decreto ministeriale).

Ancora si chiede che alla domanda debba essere allegata *la seguente documentazione:*

punto b.: “relazione tecnico-illustrativa, a firma di un tecnico abilitato, dell’oggetto della richiesta di concessione demaniale marittima (con individuazione dell’area nonché descrizione e misure dell’imbarcazione e del cavo di ormeggio, per il singolo gavittello)”;

ed ancora, al punto c. “relazione e disegni tecnici relativi al progetto del sistema di ancoraggio e di segnalazione supportato da appositi studi specialistici meteo-marini nel rispetto delle istruzioni tecniche del Consiglio Superiore dei LL.PP., coerenti con le “analisi e studi per lo sviluppo di sistemi di approdo nautico a basso impatto ambientale”.

Se questo è un rifiuto, come evidenziato anche dallo stesso progettista con la nota trasmessa al R.U.P. in data 20.04.2021, tale contenuto, è comunque indicativo perché denota assoluta mancanza di rispetto nei confronti dell’Ente e degli Amministratori chiamati ad approvare e dei cittadini che ne dovrebbero essere i fruitori fintanto che tale contenuto non viene compiutamente emendato.

Ove mai fosse possibile la procedura proposta dal PCS anche con la correzione proposta dal redattore del Piano, ciò comporterebbe che dette concessioni sarebbero soggette alla normativa vigente che prevede l’acquisizione dell’edificato al patrimonio del demanio indisponibile e come tale andrebbe trattato e gestito.

Quando invece, la via maestra sarebbe quella di applicare la procedura prevista dal PIR (Piano di Indirizzo Regionale) all’art. 6, comma 9 che recita: **“i Comuni, prima dell’approvazione del PCS, potranno interessare le Capitanerie di Porto competenti per territorio e la Regione Calabria al fine di istituire le Commissioni delimitatrici per determinare la nuova dividende demaniale.”**

Cosa che consentirebbe (sempre che lo sconfinamento sia effettivo e non soltanto una presunzione catastale). Tale procedura consentirebbe, in primo luogo, di acquisire al patrimonio indisponibile del Comune le superfici relative alle aree destinate ad infrastrutture stradali comunali come il Lungo mare di Catona, di Gallico, di Pellaro ecc, mentre, in secondo luogo, chiarirebbe la proprietà delle aree in contestazione e, nella peggiore delle ipotesi, renderebbe quelle piccole aree residuali patrimonio disponibile in modo tale che potrebbero essere legittimamente cedute agli occupanti che ne avessero titolo (e non solo concesse, innescando processi incontrollabili di cointeressenze nelle rispettive proprietà).

MENTRE, QUANTO CERVELLOTICAMENTE PROSPETTATO NEL REGOLAMENTO, NON SAREBBE ALTRO CHE UNA PROCEDURA ILLEGITTIMA E LESIVA DEGLI INTERESSI DEI CITTADINI.

Art. 13 Durata di esercizio delle CDM

Nell’arenile le concessioni avranno prevalentemente carattere di stagionalità ovvero una durata di esercizio continuativo per un periodo minimo di 4 mesi e massimo di 6

Comma 2 *“il Piano di Spiaggia individua le aree o le pertinenze Demaniali nelle quali è previsto il mantenimento annuale delle strutture.....”.*

Osservazioni: Non sono state rilevate nello strumento e localizzate dette specifiche aree (ma l’omissione risulta essere strutturale e generale. Infatti contrariamente a quanto richiesto dalla normativa non esiste alcun elaborato che individua tutte le concessioni in atto operative sul territorio comunale (comprendendo anche quelle ex art. 55 e/o di altra natura comunque riportate in quello che era il registro ex art. 53 ed ora nel SID sempre che sia aggiornato).

Art 30 Disciplina dei prezzi:

commi 1, 2, 3 e 4

Osservazioni: si tratta di concessioni e non di affidamento in gestione, pertanto non può essere legittima (in questo tipo di strumento) alcuna imposizione sui prezzi da praticare. Quindi questa risulta essere l'ennesima confusione e l'ennesima grave distrazione da parte di chi dovrebbe controllare.

Allegato B1

rilascio di concessione Demaniale Marittima

Punto 14

Nel caso di domanda di singolo gavitello.....

Osservazioni: il caso andrebbe trattato con articolo specifico indicando nei modi dovuti la procedura cui sono soggetti, che, per altro, risulta essere una procedura semplificata e non soggetta ad istruttoria tecnica (come già evidenziato in precedenza).

QUADRO CONOSCITIVO *(avendo avuto cura di controllare prioritariamente la documentazione relativa alla zona Nord del comune)*

TAV. 3.A

Osservazioni: Per il tratto di costa compreso tra il torrente Bolano ed il Torbido è legittimamente vigente (ancora oggi) esclusivamente la dividente demaniale apposta nei modi di legge con verbale in contraddittorio tra le parti confinanti dalla Regia Marina del 1896 reperibile anche presso la Capitaneria di Porto di Reggio Calabria.

Gli estensori dello strumento avrebbero dovuto acquisirla e comunque dare seguito, anche, al dettato dell'art. 6, comma 9 del PIR, operando preventivamente la corretta apposizione della linea del confine demaniale.

QUESTA PER ALTRO DEVE ESSERE CONTINUA (non sono ammissibili le interruzioni che si riscontrano sulla documentazione grafica a corredo dello strumento!!) ANCHE PERCHE' LA LINEA DEMANIALE CORRISPONDE AL CONFINE DI STATO (ed all'ambito di operatività del PCS).

TAV. 4

Osservazioni: Come detto sopra la illeggibile linea SID (mal riportata!) copre anche le indicazioni del piano stralcio erosione costiera.

TAV. 6 e TAV. 8.1

Osservazioni: Il parcheggio previsto in località Catona nord (Marinella) non dispone di alcuna via pubblica di accesso (nel caso specifico, l'Amministrazione è stata condannata, con sentenza definitiva passata in giudicato, al pagamento dei danni ed alla immediata restituzione di quanto abusivamente occupato ai privati).

TAV. 8.1

Osservazioni: il campo boe B1.1, contrariamente a quanto dichiarato in Relazione, era stato richiesto nell'unico bando pubblicato nel 2010; la domanda era stata dichiarata completa ed ammissibile, ma non è stato dato seguito alla procedura di assegnazione in quanto il bando (illogicamente) prevedeva almeno due domande concorrenti. Da allora non è stata conclusa quella procedura né attivata alcun'altra producendo un evidente danno erariale alle amministrazioni pubbliche oltre che danno al comparto turistico.

Quadro Programmatico

TAV. 2.1

Osservazioni: oltre al già citato problema della strada (già commentato TAV. 6 ed 8.1 del QUADRO CONOSCITIVO) lo stesso vale anche per la localizzazione dei Chiringuito previsti che andrebbero a disporre solo di accesso pedonale e come visto in precedenza ciò contrasta con le norme per la sicurezza.

Risulta escluso il campo boe B1.1 (che, tra l'altro, se fosse stato assegnato a seguito di quell'unico bando esperimento nel 2010, ad oggi avrebbe corrisposto all'Erario di solo canone annuo oltre 60.000 euro).

TAV. 2.2

Osservazioni: come più volte lamentato mancano le aree destinate al libero stazionamento delle imbarcazioni (in tutte le tavole del Piano) troviamo invece l'indicazione di "*approdo nautico Catona progetto in itinere*".

Ma come è possibile se per questo intervento tutta la procedura (sia tecnica che amministrativa!!) è stata censurata ed annullata dal TAR.

Come può essere in itinere avendo perso i requisiti di esecutività e cantierabilità ed essendo stato addirittura riconosciuto in sentenza "*tecnicamente fallato e pericoloso*". Per tali ragioni dovrebbe aver perso anche i requisiti di finanziabilità sui fondi del "Decreto Reggio" ed in ogni caso non sono preordinabili interventi in assenza di progetto esecutivo e relativa copertura finanziaria.

TAV. 3.A ATU 3.6 nuovo impianto portuale

Osservazioni: si persevera nell'illecito ma a livello più alto del PSC (sarebbe da leggere la risposta data dall'Amministrazione, per la medesima osservazione già fatta al Piano Strutturale, che già a suo tempo appariva a dir poco fantasiosa – "vedi nota allegata").

Studi specialistici

Osservazioni: Gli estensori dovrebbero mettersi d'accordo se delle due dotte consulenze allegate, una sostiene che non ci sono problemi per i pontili galleggianti ancorati in mare, mentre, per l'altra, possono esserci problemi per i prefabbricati delle concessioni a terra, per altro da ubicarsi obbligatoriamente al confine monte delle concessioni stesse. Tali problemi e rischi spingerebbero addirittura a richiedere "*specifica puntuale perizia*", tanto per garantire un adeguato aggravio di costi e di procedura! A pensar male si fa peccato....

Ma delle due una. Perché pagare uno studio meteomarinario in questa fase se poi viene (arbitrariamente) richiesto che sia ripetuto per ogni singola concessione?

VAS:

Osservazioni: Gli elaborati non sono reperibili (error not found), sconosciuti agli indirizzi riportati a pagina 12 forse alla data della pubblicazione non erano ancora stati attivati?

RELAZIONE GENERALE

Osservazioni: Le indicazioni del PIR sono chiare su cosa fare preliminarmente alla stesura del Piano e a cosa questo debba rispondere ma ... sembrerebbe non essere stato rispettato quanto previsto dalla norma.

Pag.11. Gli estensori insistono sui nuovi impianti portuali di Catona e-Pellaro. Non è possibile che l'Ente e per esso il RUP non abbiano messo a conoscenza dello stato dell'arte ovvero se non hanno letto neppure la sentenza del TAR.

Pag.18. Studio geomorfologico supporto cartografico manca totalmente quanto indicato all'art. 6, comma 9, del PIR *“i Comuni, prima dell'approvazione del PCS, potranno interessare le Capitanerie di Porto competenti per territorio e la Regione Calabria al fine di istituire le Commissioni delimitatrici per determinare la nuova dividente demaniale.”*

Pag.63. Qui si trova l'unico periodo nel quale sono menzionate le aree di libero stazionamento delle imbarcazioni, che però, disattendendo la definizione stessa di Demanio Marittimo, non sono presenti nello strumento e tantomeno localizzate in numero adeguato lungo la costa, come vorrebbe la regola.

Pag.70. L'estensore dimostra di ben conoscere quella che ci siamo permessi di indicare come unica soluzione legittima per i fabbricati in sanatoria edilizia ...ed allora per quale motivo nelle Norme ne propone una assolutamente illegittima e dannosa per tutti? quale sarebbe il fine? anche in questo caso a pensar male si fa peccato, ma...

Pag.71. E' opportuno chiarire ad ogni buon fine che, il SID non è altro che una semplice raccolta di dati catastali e che quindi come tale non è né probatoria né tanto meno costitutiva e/o impositiva. Tale condizione, ove fosse ancora necessario è confermata dal fatto che la stessa normativa della Regione inviti, preliminarmente alla redazione del PCS, ad effettuare, ex comma 9, dell'art 6 del PIR, **la determinazione della nuova dividente demaniale.**

Pag. 76. L'individuazione delle aree residuali non più funzionali ... andrebbe affrontata in maniera organica nel rispetto delle disposizioni dell'art 6 comma 9 del PIR, come azione preliminarmente alla redazione del PSC per avere la certezza della linea di confine delle aree demaniali che si possono legittimamente normare

Pag.85. Ma nell'elenco che produce l'estensore del Piano dove sono finite le aree di libero stazionamento delle imbarcazioni?

Pag. 92. Il tipo di riordino proposto non può essere condiviso, in quanto, così come **le spiagge libere di uso pubblico** (che devono essere individuate e previste nella giusta misura), parimenti vanno individuate e previste, in giusta misura, **le aree di libero stazionamento delle imbarcazioni.**

RELAZIONE PAESAGISTICA

Pag. 39. SIC fondali da punta Pezzo a capo d'Armi come si pone l'Amministrazione in merito all'ancoraggio dei gavitelli di segnalazione dei 150 metri?

Pobbligo di posa vale sia per i concessionari (per il fronte delle concessioni) che per l'Amministrazione per il fronte delle spiagge libere e per quelle in gestione diretta, ed è soggetta anche Essa come i concessionari perché non ottemperando dovrebbe ad essere sanzionata dalla Guardia Costiera. Sarebbe, quindi, più che opportuno che in questa sede si risolvesse il problema sia per l'ancoraggio di dette “segnalazioni” non solo in termini di rispetto dei fondali assoggettati al vincolo ma anche in termini di fattibilità e logicità della loro funzione. Inoltre sarebbe appena opportuno che nel prevedere una simile perdisposizione si avesse la cognizione di cosa è destinato ad accadere per effetto della lunghezza dell'ancoraggio in superficie a causa di correnti e vento. Il punto che dovrebbe essere segnalato andrebbe ad avere una approssimazione in più o in meno di parecchie decine di metri!

Disposizioni..... Art 31. *Materiali e colori*..... Art 32. *verde*.....

Ma nonostante tutte queste norme preventive imposte così assolutamente stringenti, che non lasciano nulla alla discrezione si continua a chiedere al concessionario tra l'altro di produrre anche la pratica per il rilascio dei beni ambientali si tratta di **inutile aggravio di burocrazia o altro ...?**

E, per correttezza, si deve precisare che non è tutto!!

Arch. Marcello Altomonte

Arch. Filippo de Blasio di Palizzi

Dr. Carlo de Blasio di Palizzi

SCHEMA TECNICA n. 19 - 37166 del 20/02/2020 Scopelliti Domenica

Tipologia dell'osservazione: Puntuale di tipo urbanistico.

Localizzazione: Gallico. Vedi planimetria allegata

SINTESI DELL'OSSERVAZIONE

L'osservante è proprietaria di un suolo, ricadente nel territorio del Comune di Reggio Calabria, identificato in catasto al foglio di mappa n°9 della sezione catastale di Catona, particelle 47 e 1128 (ex 51). Con sentenza n°00717/2008 REG. SEN. pronunciata in data 22.12.2008 nel ricorso n°00608/2007 REG.RIC dal Tribunale Amministrativo per la Calabria - Sezione staccata di Reggio Calabria sono stati annullati tutti i precedenti provvedimenti comunali riguardanti "Approdo nautico zona Nord - lotto A (approdo zona nord Catona)". Il Piano Strutturale Comunale di cui alla delibera del Consiglio Comunale n°1 del 11.01.2020 ripropone, nei suoi elaborati esattamente la stessa opera nello stesso sito. Considerato quanto sopra e ritenuto che la sentenza citata è divenuta definitiva, l'opera prevista dal PSC richiamato è inibita dal pronunciato del T.A.R. di Reggio Calabria. Per quanto possa occorrere, si osserva inoltre che alcune delle ragioni poste a fondamento della ripetuta sentenza, di ostacolo alla realizzazione dell'opera, si sono negli anni ulteriormente aggravate. Si invita e diffida il Comune di Reggio Calabria a prendere atto di quanto sopra dedotto.

VALUTAZIONE ISTRUTTORIA

La tavola SRN tav. 6a rev.1 del Quadro Conoscitivo riporta la localizzazione degli interventi inclusi nei programmi dell'Amministrazione fra cui le opere del "decreto Reggio". Invece quanto evidenziato con specifico simbolo sulla tavola n. 1A - ATU è l'indicazione generica di un progetto strategico e non la sua localizzazione con conseguente vincolo di natura urbanistica. Da quanto s'è accertato, l'osservazione è incentrata sull'ATU III.6 (*orientato in prevalenza alla trasformazione della città produttiva*) la cui scheda normativa è la n. 14 del REU. In base a questa scheda sugli ATU III.6 l'Amministrazione comunale ha facoltà, coinvolgendo il settore imprenditoriale privato, di intervenire sull'impianto urbanistico e ambientale per modificarne il tessuto esistente, con un piano attuativo o con progetti speciali nei quali sarà possibile prevedere la delocalizzazione di edifici mediante premialità. Le destinazioni d'uso ammesse sono: residenza, grande distribuzione e commercio in genere, attività terziarie, turismo, servizi e attrezzature di uso pubblico, infrastrutture e attrezzature per la mobilità, attività industriali ed artigianali. E, comunque, la realizzazione dell'opera da parte dell'osservante non è inibita dalle previsioni del PSC. L'osservazione non è accoglibile.

PARERE		ANNOTAZIONE
Accoglibile	<input type="checkbox"/>	
Non accoglibile	<input checked="" type="checkbox"/>	
Parzialmente accoglibile	<input type="checkbox"/>	

Osservazioni alla “**VARIANTE GENERALE AL PIANO COMUNALE DI SPIAGGIA**”
percome pubblicata il 31 maggio 2021 quale “**DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE**” N.
7 del 17/04/2021 .

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

<p>Titolo primo – Disposizioni generali. Capo I – Generalità. L’Art. 3 – Ambito di applicazione:</p> <p>a.omissis.....;</p> <p>b. <i>Si applicano anche negli ambiti contigui, non compresi nelle aree del Demanio Marittimo, in riferimento alle vie di accesso funzionali alla fruizione delle stesse aree demaniali marittime.</i></p> <p>c. omissis</p> <p>d. omissis.....;</p>	<p>Osservazioni: Il PCS non può preordinare atti espropriativi i quali prevedono procedure specifiche e separate.</p>
<p>L’art. 5 – Aree che hanno perso i requisiti di demanialità: <i>“Aree del Demanio Marittimo che per dimensione residuale e localizzazione non possono essere più utilizzate per il soddisfacimento degli interessi collettivi per le quali, ai sensi dell’art. 35 del Codice della Navigazione, e dell’art. 7della Legge 125/2015, è possibile procedere alla revisione organica della dividente demaniale SID.”</i></p>	<p>Osservazioni: il nominato Art. 35 (Esclusione di zone dal demanio marittimo), così dispone: “<i>Le zone demaniali che dal capo del compartimento non siano ritenute utilizzabili per pubblici usi del mare sono escluse dal demanio marittimo con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione (per le comunicazioni) di concerto con quello per le finanze</i>”. Inoltre, il PIR (Piano di Indirizzo Regionale) all’art. 6 comma 9 recita: “<u><i>i Comuni, prima dell’approvazione del PCS, potranno interessare le Capitanerie di Porto competenti per territorio e la Regione Calabria al fine di istituire le Commissioni delimitatrici per determinare la nuova dividente demaniale.</i></u>”</p>
<p>Capo II DEFINIZIONI E PARAMETRI ART 7 Punto 2 Dividente demaniale: <i>“delimitazione che separa i beni del demanio marittimo dai beni censiti dal</i></p>	<p>Osservazioni: la dividente Demaniale si pone nei modi dettati dall’art 32 del C.d.N. (Delimitazione di zone del demanio marittimo) ed il nominato l’art 28 non parla certo di catasto e tanto meno</p>

<p><i>catasto terreni o urbano così come definiti dall'articolo 28 del Codice della Navigazione</i>".</p>	<p>di Catasto (privo delle idonee procedure di impianto e mai notificato ai privati confinanti) come quello presente nel Comune di Reggio Calabria.</p>
<p>Titolo secondo – Disciplina e modalità di utilizzo delle aree demaniali. Capo II – Aree oggetto di concessione..... L'art. 10, lett. a, punto 9: “a far data dall'entrata in vigore del presente PCS la consistenza delle CDM verrà determinata.....”.</p>	<p>Osservazioni: la CDM è un contratto registrato che definisce condizioni valide per un periodo di tempo stabilito cui è allegato un Mod. D1 che ne stabilisce i confini e ne determina l'appostamento sul SID, pertanto, la verifica delle superfici e la eventuale successiva modifica annuale non si può giustificare. In quanto sarebbe conseguenza della volontà unilaterale (di una delle parti) che in relazione ad una diversa “consistenza” della CDM andrebbe a determinare la revisione del rapporto contrattuale in essere.</p>
<p>L'art. 11.2 – Spiagge attrezzate - SA: “... a. omissis; b. Possono essere rilasciate CDM per soggiorno all'ombra anche in zone accessibili con sola viabilità pedonale pubblica o sottoposta a servitù pubblica. c. omissis”;</p>	<p>Osservazioni: che ne sarebbe delle misure di sicurezza? L'attivazione della concessione in assenza di adeguati accessi (pronto soccorso, vv. del Fuoco ecc.) sarebbe comunque negata da altri Enti ed Amministrazioni.</p>
<p>L'art. 11.3 – Chiringuito – CH: “... a. omissis; b. omissis; c. Possono essere rilasciate CDM per Chiringuito anche in zone accessibili con sola viabilità pedonale pubblica o sottoposte a servitù pubblica. d. Omissis.....”;</p>	<p>Osservazioni: che ne sarebbe delle misure di sicurezza? L'attivazione della concessione in assenza di adeguati accessi (pronto soccorso, vv. del Fuoco ecc.) sarebbe comunque negata da altri Enti ed Amministrazioni..</p>
<p>L'art. 12.2- Stazionamento imbarcazioni a scopo sociale “ ...”</p>	<p>Osservazioni: non sembra siano state previste le necessarie norme transitorie per l'uso dell'area nel periodo antecedente alla realizzazione del “progetto di utilizzo” previsto da parte dell'Amministrazione</p>
<p>Capo III Aree non oggetto di concessione</p>	<p>Osservazioni: mancano le aree di libero stazionamento delle imbarcazioni, appare</p>

<p>Art 13 lett. a “Aree demaniali marittime nelle quali non è previsto il rilascio di CDM e destinate ai seguenti usi.....”.</p>	<p>utile ricordare la definizione stessa del Demanio Marittimo “Secondo la Corte di Cassazione (Sezione II°, sentenza n. 10817 dell’11 maggio 2009) “... nel demanio marittimo è incluso, oltre il lido del mare e la spiaggia, anche l’arenile, cioè quel tratto di terraferma che risulti relitto dal naturale ritirarsi delle acque; in particolare, la stessa disciplina giuridica della spiaggia va riferita all’arenile, i caratteri essenziali dell’una e dell’altro derivando dal fatto di essere stati entrambi un tempo sommersi dalle acque del mare, ed essendo essi determinati, sotto l’aspetto giuridico, dalla comune destinazione agli usi pubblici marittimi (accesso, approdo, tirata in secco dei natanti, operazioni attinenti alla pesca da terra, ecc.) che rivelano codesta comune attitudine, anche soltanto allo stato potenziale, alla particolare destinazione”.</p>
<p>Art 15 Galleggianti di segnalazione per la sicurezza della balneazione Lett. “a. in relazione al tipo di segnalazione ed alle disposizioni dell’ordinanza della Capitaneria di Porto n. 18/17 i galleggianti dovranno essere: di colore rosso-arancione disposti parallelamente alla linea di costa, ad una distanza massima di 50 metri l’uno dall’altro per indicare il limite di 150 metri delle zone riservate alla balneazione;....”.</p>	<p>Osservazioni: si è tenuto in debito conto la proibitiva profondità dei fondali a 150 metri dalla costa. Hanno tenuto conto delle limitazioni a fronte del SIC Fondali? Si è tenuto conto che nelle spiagge libere e nelle aree di sua competenza anche l’Amministrazione Comunale è obbligata a posizionare detti gavitelli e non ottemperando incorrerebbe nelle sanzioni previste?</p>
<p>Art 27 Divieti Lett. “a. è vietato lo stazionamento di imbarcazioni di qualsiasi tipo sul Demanio Marittimo al di fuori delle aree specificatamente destinate a tale scopo.”</p>	<p>Osservazioni: Il divieto conferma l’interpretazione distorta della natura stessa del Demanio Marittimo che ha portato a non prevedere le aree di libero stazionamento delle imbarcazioni disattendendo quanto già osservato e riportato per il precedente articolo 13 - vedi sentenza Corte di Cassazione (Sezione II°, sentenza n. 10817 dell’11 maggio 2009)-”</p>
<p>Desiderata:</p>	<p>Manca la fondamentale dovuta</p>

	<p>distinzione tra concessioni rilasciate ex art 8 licenze di concessione ed ex art 9 concessioni propriamente dette del regolamento per l'esecuzione del C. d. N. (questo genera tanta confusione ed inutile burocrazia).</p> <p>Trattato parzialmente, sarebbe stato opportuno, inserire in questo documento, le disposizioni per utilizzo della norma che prevede e consente ,con procedure snellite ,il ripascimento stagionale (fino a 20 metri cubi metro lineare e che compete all'Amministrazione comunale ex art. 98 della L.R. 34/2002), coinvolgendo i concessionari ed i cittadini interessati.</p>
Regolamento di gestione	<p>Il regolamento di gestione dovrebbe essere chiaro ed incorruttibile come un foglio di calcolo, non deve dare spazio a libere interpretazioni sia nell'interesse dell'Amministrazione che del cittadino che si confronta con essa, anche e soprattutto allo scopo di prevenire ed evitare possibili contenziosi.</p>
<p>Sezione II – Disciplina delle Concessioni Demaniali Marittime</p> <p>Capo I – Rilascio e rinnovo delle Concessioni Demaniali Marittime</p> <p>Art. 6 – Rilascio di Concessione Demaniale Marittima per finalità turistico – ricreative - produttive</p> <p>Il Comma 1, d:</p> <p>“il termine entro il quale devono essere presentate le domande, non inferiore a giorni venti né superiore a giorni novanta dalla pubblicazione”;</p>	<p>Osservazioni: il bando dovrebbe avere cadenza annuale con termine di presentazione delle domande al 31/10. Quanto enunciato può essere attinente esclusivamente alle norme transitorie.</p>
<p>Il Comma 4:</p> <p>“L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di definire annualmente il numero delle concessioni che saranno oggetto di gara pubblica”.</p>	<p>Osservazioni: L'Amministrazione Comunale non può riservarsi la facoltà di definire annualmente il numero delle concessioni, ma deve mettere a bando TUTTE quelle disponibili altrimenti si configurerebbe un danno erariale (oltre che per il comparto turistico).</p>
Art. 7 - Criteri di valutazione delle	Osservazioni: mancano dei criteri

<p>istanze comma 2 La commissione giudicatrice.... comma 3 La concessione sarà aggiudicata.... Comma 4 La valutazione è compiuta in riferimento a quanto stabilito dall'art 37 del C. d. N. dall'art 14 del PIR dalla tipologia insediativa.....</p>	<p>oggettivi di valutazione delle domande in concorrenza. La Commissione giudicatrice non può considerarsi un criterio oggettivo. Quanto esposto al comma 4 attiene semplicemente al criterio di ammissibilità delle domande.</p>
<p>Art. 8 – Iter amministrativo per il rilascio Concessione Demaniale Marittima Commi da 1 a 20</p>	<p>Osservazioni: Manca la dovuta distinzione fra “licenze di concessione” ex art 8 e “concessioni demaniali” propriamente dette ex art 9 del Regolamento per l’esecuzione del C. d. N.. Inoltre, per le licenze di concessione, stante l’indicazione anche grafica delle tipologie dei manufatti, del loro colore del loro posizionamento, che dettaglia perfino il posizionamento del verde (risultando assimilabili ad un Piano attuativo), non si comprende perché dovrebbe essere replicato dal richiedente concessionario per l’approvazione in Conferenza dei Servizi.</p>
<p>Art. 9 - Rilascio Concessione Demaniale Marittima per l’installazione di singoli gavitelli. Tralasciando il comma 1 e 2, si pone in evidenza la documentazione richiesta al comma 3: a. Dichiarazione sostitutiva di certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura, contenente attestazione di non trovarsi in stato di liquidazione, fallimento, amministrazione controllata, concordato preventivo o altra situazione equipollente; b. Dichiarazione sostitutiva di certificato del casellario giudiziale da cui risulti di non aver riportato condanne passate in giudicato per delitti che implicino l’interdizione temporanea e</p>	<p>Osservazioni: si ritiene che la richiesta di iscrizione alla Camera di Commercio, del casellario giudiziario e della regolarità contributiva sia stata confusa con quella necessaria per i “campi boa” ad uso commerciale, manca, pertanto, l’articolo relativo ai gavitelli singoli per i privati cittadini menzionato al punto 18 (che peraltro sarebbero stagionali e non mensili), ma assolutamente non esplicitato nella procedura semplificata di cui godono queste specifiche concessioni confermata e chiarita da diverse circolari Ministeriali.</p>

<p>perpetua dai pubblici uffici, dall'esercizio di una professione o arte, per delitti contro la fede pubblica o che importino una pena restrittiva della libertà personale, ovvero che è intervenuta riabilitazione ai sensi di legge;</p> <p>c. omissis</p> <p>d. Dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la regolarità contributiva, previdenziale e assistenziale;</p> <p>e. omissis</p> <p>f. omissis</p> <p>g. omissis</p>	
<p>Art. 10 - Dichiarazione di disponibilità dell'area demaniale ai sensi dell'art. 32 della legge 47/85 e rilascio Concessione Demaniale Marittima per mantenimento di edifici oggetto di condono edilizio Comma 2 "Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione..."</p>	<p>Osservazioni: l'art. 32 della legge 47/85 si riferisce ad aree soggette a vincolo e non specificamente al demanio indisponibile dello Stato per il quale l'Amministrazione Comunale non avrebbe titolo a disporre con queste modalità; in ogni caso il Codice della Navigazione nega, espressamente, all'occupante abusivo la possibilità di chiedere la concessione dell'area demaniale abusivamente occupata;(andrebbe preventivamente eseguita la procedura di sdemanializzazione con conclusivo decreto ministeriale). Al comma 2 si chiede che alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione: punto b.: "relazione tecnico-illustrativa, a firma di un tecnico abilitato, dell'oggetto della richiesta di concessione demaniale marittima (con individuazione dell'area nonché descrizione e misure dell'imbarcazione e del cavo di ormeggio, per il singolo gavittello)"; ed ancora al punto c. "relazione e disegni tecnici relativi al progetto del sistema di ancoraggio e di segnalazione supportato da appositi studi specialistici meteo-marini nel rispetto delle istruzioni tecniche del Consiglio Superiore dei LL.PP., coerenti con le "analisi e studi per lo sviluppo di sistemi di approdo nautico a basso impatto ambientale" allegate al Piano. La procedura proposta dal PCS,</p>

	<p>comporterebbe l'assoggettamento delle concessioni alla normativa vigente che prevede l'acquisizione dell'edificato al patrimonio del demanio indisponibile e come tale andrebbe trattato e gestito. Tutto quanto sopra riportato, potrebbe essere risolto legittimamente per alcune aree (sempre che lo sconfinamento sia effettivo e non soltanto catastale) acquisendo al patrimonio comunale così come previsto e consentito dalla legge le superfici relative al lungomare di Catona, Gallico e Pellaro, ciò renderebbe patrimonio disponibile le piccole aree residuali in questione che potrebbero essere cedute legittimamente agli occupanti che ne hanno titolo.</p>
<p>Art13 Durata di esercizio delle CDM Nell'arenile le concessioni avranno prevalentemente carattere di stagionalità ovvero una durata di esercizio continuativo per un periodo minimo di 4 mesi e massimo di 6</p> <p>Comma 2 il Piano di Spiaggia individua le aree o le pertinenze Demaniali nelle quali è previsto il mantenimento annuale delle strutture.....</p>	<p>Osservazioni: Non sono state rilevate nel documento e localizzate dette specifiche aree</p>
<p>Art 30 Disciplina dei prezzi: commi 1,2,3 e 4</p>	<p>Osservazioni: si tratta di concessioni o di affidamento in gestione ? E' legittima l'imposizione dei prezzi?</p>
<p>Allegato B1rilascio di concessione Demaniale Marittima Punto 14 Nel caso di domanda di singolo gavitello.....</p>	<p>Osservazioni: il caso andrebbe trattato con articolo specifico indicando nei modi dovuti la procedura cui sono soggetti, che è semplificata, e non soggetta ad istruttoria tecnica</p>
<p>Quadro conoscitivo TAV. 3.A</p>	<p>Osservazioni: Per il tratto di costa compreso tra il torrente Bolano ed il Torbido è vigente ancora oggi la dividente demaniale apposta nei modi di legge con verbale della Regia Marina del 1896 reperibile presso la Capitaneria di Porto di Reggio Calabria .</p>
<p>TAV. 6 ed 8.1</p>	<p>Osservazioni: Il parcheggio previsto in località Catona Nord (Marinella) non dispone di via pubblica di accesso (con sentenza definitiva l'amministrazione è</p>

	stata condannata al pagamento dei danni ed alla immediata restituzione di quanto abusivamente occupato)
Quadro Programmatico TAV. 2.1	Osservazioni: Come osservato nel punto precedente, il parcheggio previsto in località Marinella, non dispone di via pubblica di accesso (con sentenza definitiva l'amministrazione è stata condannata al pagamento dei danni ed alla immediata restituzione di quanto abusivamente occupato); I Chiringuito previsti dispongono di accesso solo pedonale.
TAV. 2.2	Osservazioni: come già evidenziato, mancano le aree destinate al libero stazionamento delle imbarcazioni, è presente invece l'indicazione "approdo nautico Catona progetto in itinere", ma tale procedura risulta essere stata annullata dal TAR. Come può essere in itinere avendo perso i requisiti di esecutività e cantierabilità ed essendo stato addirittura riconosciuto in sentenza tecnicamente pericoloso?
Studi specialistici	Osservazioni: leggendo gli studi, si evidenziano due pareri opposti: uno sostiene che non ci sono problemi per i pontili galleggianti ancorati in mare, l'altro afferma che, i problemi, potrebbero esserci, per i prefabbricati delle concessioni, ubicati obbligatoriamente al confine monte della concessione stessa, problemi e rischi tali da richiedere specifica puntuale perizia.
RELAZIONE GENERALE Le indicazioni del PIR sono chiare su cosa fare preliminarmente alla stesura del Piano e a cosa questo debba rispondere ma	Osservazioni: Pag. 63 - unico periodo nel quale sono menzionate le aree di libero stazionamento delle imbarcazioni, disattendendo la definizione stessa di Demanio Marittimo, non sono presenti nello strumento in numero adeguato lungo la costa, come sarebbe di regola



	<p>Pag.71 - Il SID non è che una raccolta di dati catastali e come tale non è probatorio di nulla lo conferma il fatto che sia preliminare alla redazione del piano quanto enunciato dall'art . 6 comma 9 del PIR</p> <p>Pag. 92 - Il tipo di riordino proposto non può essere condiviso, in quanto, così come le spiagge libere di uso pubblico che devono essere individuate e previste nella giusta misura, parimenti vanno individuate e previste in giusta misura le aree di libero stazionamento delle imbarcazioni</p>
RELAZIONE PAESAGGISTICA	<p>Pag. 39 - SIC fondali da punta Pezzo a Capo d'Armi come si pone l'amministrazione in merito all'ancoraggio dei gavitelli di segnalazione dei 150 metri ? L'obbligo di posa vale sia per concessionari per il fronte delle concessioni che per l'Amministrazione per il fronte delle spiagge libere e per quelle in gestione diretta, ed è soggetta anche essa , come i concessionari , ad essere sanzionata dalla Guardia Costiera, in caso di inosservanza.</p>

Comune di Reggio Calabria

protocollo@pec.reggiocal.itpianificazioneurbana@reggiocal.it

Oggetto: Osservazioni alla "VARIANTE GENERALE AL PIANO COMUNALE DI SPIAGGIA" per come approvata e pubblicata il 3 maggio 2021 quale "DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE" N. 61 del 06/04/2021 e proposta in discussione ed approvata per l'adozione dal Consiglio Comunale del 17.04.2021 con delibera pubblicata il 10 maggio 2021

Le sottoscritte Scopelliti Domenica, nata a Villa San Giovanni il 27 ottobre 1959 ed ivi residente in Via Umberto I n°70, c.f.: SCP DNC 59R67 M018Y, e Rigoli Carmela nata a Milano il 9 maggio 1935 e residente in Catona di Reggio Calabria via Nazionale n° 48 comproprietarie di un suolo, ricadente nel territorio del Comune di Reggio Calabria, meglio identificato in catasto al foglio di mappa n°3 della sezione catastale di Catona, particelle 295 e 579. In adempimento della procedura prevista per le Osservazioni alla "variante generale al piano comunale di spiaggia" del Comune di Reggio Calabria e contestuale Avvio Consultazioni per l'esame istruttorio e la valutazione di cui alla procedura VAS ed Urbanistica del Piano"

Comunicano quanto segue.

Nella tavola della VARIANTE GENERALE AL PIANO COMUNALE DI SPIAGGIA denominata "QUADRO PROGRAMMATICO TAV. 2.1 USI PROGRAMMATI DELL'AREA DEMANIALE VILLA SAN GIOVANNI-FIUMARA CATONA" si rileva la previsione di un parcheggio il cui unico accesso si avrebbe attraverso la particella 295 del foglio 3 di Catona di Reggio Calabria. Ricordiamo a codesta Spettabile Amministrazione che nella causa civile iscritta al n°2072 dell'anno2004 del ruolo generale degli affari contenziosi promossa da Scopelliti Matteo, nostro dante causa, contro il Comune di Reggio Calabria in persona del legale rappresentante sindaco pro tempore, il Tribunale di Reggio Calabria Seconda sezione Civile in persona del giudice dottoressa Francesca Fortuna, condanna con sentenza definitiva n°1702/12 del 20/10/2012 il Comune di Reggio Calabria al pagamento in favore dell'attore per i danni da questo subiti ivi compresi quelli per illegittima occupazione ed al immediato rilascio in favore del attore della striscia di terreno illegittimamente occupato pari a mq 575 ricadente nella particella n°295 del foglio di mappa 3 del NCT di Catona di Reggio Calabria nel giudizio il Comune di Reggio Calabria era costituito tramite un proprio legale e, pertanto, è a conoscenza di tutta la documentazione depositata nel fascicolo.


In ragione di quanto sopra esposto "La VARIANTE GENERALE AL PIANO COMUNALE DI SPIAGGIA" di cui alla delibera del Consiglio Comunale del 17.04.2021 proposta con VERBALE DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 61 del 06/04/2021 e pubblicato il 5 maggio 2021 che propone, nei suoi elaborati la realizzazione di un parcheggio pubblico il cui unico accesso si realizzerebbe occupando illegittimamente un'area di proprietà delle scriventi acclaratamene privata e per l'occupazione della quale il Tribunale di Reggio Calabria ha già condannato il Comune di Reggio Calabria al pagamento dei danni per illegittima occupazione ed al immediato rilascio del terreno illegittimamente occupato, debba essere censurata in questa sua parte

Considerato quanto sopra e ritenuto che la sentenza citata è divenuta definitiva, l'opera prevista dalla "VARIANTE GENERALE AL PIANO COMUNALE DI SPIAGGIA" richiamata è inibita dal pronunciato del Tribunale di Reggio Calabria.


Si invita e diffida il Comune di Reggio Calabria a prendere atto di quanto sopra dedotto.

Catona di Reggio Calabria 24/05/2021

Carmela Rigoli



Domenica Scopelliti





Al Sig. Sindaco del Comune di Reggio Calabria

Avv. Giuseppe Falcomatà
sindaco@pec.reggiocal.it

Gent.ma Assessore all'Urbanistica e Demanio
Marittimo

Arch. Mariangela Cama
assessore.cama@pec.reggiocal.it

Gent.ma

Dott.ssa Maria Riva

Segreteria Generale del

Comune di Reggio Calabria

segreteria generale@pec.reggiocal.it

Al Sig. Dirigente del Settore

Urbanistica e Demanio Marittimo

Ing. Domenico Richichi

d.richichi@reggiocal.it

demanio@pec.reggiocal.it

OGGETTO: Osservazioni al Piano Comunale Spiaggia Delibera C.C. n. 7 del 17/04/2021 pubbl. 10/05/2021.

Il sottoscritto **Francesco Berretta** nato a Reggio Calabria il 20.07.1965, ivi residente, via SS 18 trav. Pellicano n. 11 Catona;

Con precedente nota presentata all'ufficio protocollo del Comune di Reggio Calabria, acquisita agli atti dell'Ente in data 27 maggio 2021 e che si allega alla presente, premette lo scrivente, di essere proprietario, di un natante denominata **Maria Rosaria 7 RC 306** con regolare licenza di pesca, iscritta presso l'**Autorità Marittima di Reggio Calabria**, nonché di essere iscritto all'Associazione "**Antica**

Marineria Catonese", che raccoglie all'interno pescatori, praticanti e appassionati della pesca e del mare e delle attività connesse.

In relazione alla Variante Generale al Piano Comunale Spiaggia, adottato dal Consiglio Comunale con Deliberazione, n. 7 del 17.04.2021, pubblicato all'Albo Pretorio Comunale il 10.05 u.s. espone e osserva quanto segue:

La Variante Generale come adottata dal Consiglio Comunale, ha fra gli obiettivi che si "rilevano" dagli atti programmatici, quello di dare impulso alle attività economico-produttive, connesse con l'utilizzo dell'arenile, in direzione turistico-ricettiva e prevede spazi in alcuni quadranti della Città anche per le attività economiche prettamente marinare, in capo alle marinerie locali con riguardo alla pesca professionale.

Con riferimento **all'area inerente la ex VIII Circostrizione di Catona**, dalla visione delle tavole programmatiche, si evince l'assenza di aree specifiche destinate allo stazionamento e alaggio per imbarcazioni impegnate nelle attività economica della pesca professionale, mentre vengono individuate zone per stazionamento delle imbarcazioni da diporto e punti di ormeggio ed altre aree per attività ludiche e sportive;

Ciò premesso lo scrivente ritiene di osservare e chiede espressamente che codesta Spett.Le Amministrazione, voglia rivedere le previsioni inerenti l'areale sopradetto, e così come previsto in per altri quartieri marinari della Città, ridetermini e individui una o più aree aventi la destinazione indicata dal Piano come **PP – Aree per pescatori professionisti e loro organizzazioni**.

A tal fine in via esemplificativa e non esaustiva, allega uno stralcio del piano, ove si indicano le eventuali aree che a parere dello scrivente hanno le caratteristiche per tale specifica destinazione, nel dettaglio o l'area denominata **CS 2 -L8** o in alternativa quella denominata **SB 2-L9**.

Restando disponibile per qualunque chiarimento o necessità e in attesa di cortese riscontro, si porgono

Reggio Calabria 17.06.2021

Distinti Saluti
Francesco Berretta




Recapiti

Francesco Berretta
Tel. 377/4434699
Mail: gialma65@alice.it



c_h224.Comune di Reggio Calabria - Prot. 21/06/2021.0117428.E

COMUNE DI REGGIO CALABRIA

05 - 27 MAG 2021 
BOLLO D ENTRATA

Al Sig. Sindaco del Comune di Reggio Calabria
Avv. Giuseppe Falcomatà
sindaco@pec.reggiocal.it

Gent.ma Assessore all'Urbanistica e Demanio
Marittimo
Arch. Mariangela Cama
assessore.cama@pec.reggiocal.it

Gent.ma
Dott.ssa Maria Riva
Segreteria Generale del
Comune di Reggio Calabria
segreteria generale@pec.reggiocal.it

→ Al Sig. Dirigente del Settore
Urbanistica e Demanio Marittimo
Ing. Domenico Richichi
d.richichi@reggiocal.it
demanio marittimo@pec.reggiocal.it

OGGETTO: Osservazioni al Piano Comunale Spiaggia Delibera C.C. n. 7 del 17/04/2021 pubbl. 10/05/2021.

Il sottoscritto **Francesco Berretta** nato a Reggio Calabria il 20.07.1965, ivi residente, via SS 18 trav. Pellicano n. 11 Catona;

Premette lo scrivente, di essere proprietario, di un natante con regolare licenza di pesca denominata **Maria Rosaria 7 RC 306**, iscritta regolarmente presso gli uffici dell'**Autorità Marittima di Reggio Calabria**, nonché di essere iscritto all'Associazione "**Antica Marineria Catonese**", che raccoglie all'interno pescatori, praticanti e appassionati della pesca e del mare e delle attività connesse.

Relazione alla Variante Generale al Piano Comunale Spiaggia, adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione, n. 7 del 17.04.2021, pubblicato all'Albo Pretorio Comunale il 10.05 u.s. espone e riserva quanto segue:

La Variante Generale come adottata dal Consiglio Comunale, ha fra gli obiettivi che si "rilevano" dagli atti programmatici, quello di dare impulso alle attività economico-produttive, connesse con l'utilizzo dell'arenile, in direzione turistico-ricettiva e prevede spazi in alcuni quadranti della Città anche per le attività economiche prettamente marinare, in capo alle marinerie locali con riguardo alla pesca professionale.


Con riferimento all'area inerente la ex VIII Circoscrizione di Catona, dalla visione delle tavole programmatiche, si evince l'assenza di aree specifiche destinate allo stazionamento e alaggio per imbarcazioni impegnate nelle attività economica della pesca professionale, mentre vengono individuate zone per stazionamento delle imbarcazioni da diporto e punti di ormeggio ed altre aree per attività ludiche e sportive;

Ciò premesso lo scrivente ritiene di osservare e chiede espressamente che codesta Spett.le Amministrazione, voglia rivedere le previsioni inerenti l'areale sopradetto, e così come previsto in per altri quartieri marinari della Città, ridetermini e individui una o più aree aventi la destinazione indicata dal Piano come **PP - Aree per pescatori professionisti e loro organizzazioni.**

A tal fine in via esemplificativa e non esaustiva, allega uno stralcio del piano, ove si indicano le eventuali aree che a parere dello scrivente hanno le caratteristiche per tale specifica destinazione, nel dettaglio o l'area denominata CS 2 -L8 o in alternativa quella denominata SB 2-L9.

Restando disponibile per qualunque chiarimento o necessità e in attesa di cortese riscontro, si porgono

Distinti Saluti
Francesco Berretta




Francesco Berretta
Tel. 377/4434699
Mail:gialma65@alice.it



1/60

c_h224.Comune di Reggio Calabria - Prot. 21/06/2021.0117428.E

AREE CON POSSIBILE DESTINAZIONE PER
11.6 AREE PER PESCATORI PROFESSIONISTI O
LORO ORGANIZZAZIONI - PP





Via SS 18 n.6 Archi 1° tratto – 89121 Reggio Calabria - Tel. 338/9274279 – Fax. 0965/951226 - e-mail: ckcrc@libero.it -pec: ckcreggio@pec.libero.it

Reggio Calabria, 30 maggio 2021

- Al Sig. Sindaco Dott. Giuseppe Falcomatà
- Alla Commissione Piano Spiagge RC
Loro Sedi.

protocollo@pec.reggiocal.it

**Oggetto: Variante piano spiagge comune di Reggio Calabria.
Osservazioni aree sportive.**

Il sottoscritto, Cosimo Antonio Mascianà, in qualità di Presidente dell'ASD Canoa Kayak Club Reggio Calabria; con la presente evidenzia alcune carenze che a mio avviso presenta il piano delle spiagge di cui all'oggetto relative all'ambito sportivo. Nel corso degli anni, ho partecipato a varie riunioni ribadendo sempre la carenza di dovuti spazi per l'attività sportiva nautica e nello specifico per l'attività dello sport della canoa che è presente a Reggio Calabria da oltre 30 anni.

L'attività sportiva canoistica in città necessita di uno spazio per il ricovero delle imbarcazioni in riva al mare e in un tratto di mare poco colpito dal vento e dalle correnti dello stretto. In oltre le zone per l'attività sportiva nautica devono prevedere una concessione di lungo periodo e non possono essere inquadrate come stagionali perché gli atleti che praticano lo sport nautico lo fanno per tutto l'anno e non solo in estate come molti pensano. Dopo anni di attività posso garantire che l'unico posto dove oggi si possa praticare questo sport è la rada di Pentimele. Qui il vento dominante dello stretto cioè il vento proveniente da nord "la boria", passa lontano dalla costa e il promontorio dell'Oasi rende la rada Pentimele zona ottimale per la pratica delle attività canoistiche.

A tal proposito, si chiede la possibilità di poter prevedere in tale zona un'area per lo sport di mare e nello specifico per le attività della pagaia. Qui di seguito mi permetto di segnalare 3 diversi punti che si affacciano sulle acque della rada Pentimele:

1) Spiaggia a nord della rada Pentimele, delimitata tra il lido della Polizia di Stato e il lido Stella Marina di Caponera. Con accesso tramite la strada nazionale pentimele. Attualmente l'area è in stato di abbandono, con la presenza di baracche abusive abbandonate. Sicuramente un luogo da riqualificare e particolarmente idoneo per ospitare una Associazione Sportiva. **(Tavola B4.9).**

2) Spazio al centro della rada Pentimele, una volta denominato "Sciangay", delimita con la strada nazionale pentimele e baracche pescatori, al disotto del cavalcavia. La zona è attualmente in stato di completo abbandono, con presenza di ruderi pericolanti. Luogo da riqualificare vista la sua esposizione sulla strada pubblica. Luogo idoneo per ospitare attività sportive. **(Tavola B5).**

3) Spazio a sud della rada Pentimele, delimita con la strada nazionale pentimele e il Circolo Nautico Reggio. Attualmente in stato di abbandono e discarica. Zona spesso utilizzata per la sosta abusiva di nomadi. Essendo adiacente ad un altro polo sportivo nautico sarebbe il posto ideale dove far nascere una sede sportiva per le attività della pagaia. **(Tavola B5).**

Questa ASD, regolarmente affiliata alla Federazione Italiana Canoa Kayak, attende da anni uno spazio dove promuovere le attività della pagaia e del mare in generale. Speriamo che questa volta il piano spiagge possa prevedere uno spazio anche per noi.

In attesa di un Vostro positivo riscontro, invio i più Cordiali Saluti

Cosimo Mascianà
(Presidente CKC Reggio)





**Consulta
Assetto del Territorio
Reggio Calabria**



**VERBALE di assemblea della
CONSULTA ASSETTO DEL TERRITORIO dell'11 Maggio 2021**

In data odierna alle ore 18,00 online sulla piattaforma Google Meet, si riunisce in seconda convocazione l'assemblea della Consulta Assetto del Territorio.

Sono presenti:

Presidente Gerardo Pontecorvo – Club Unesco
 Segretario Agostino Pio Martino - NewKiteZone
 Eugenia D'Africa – Accademia del Tempo Libero
 Francesca Panuccio - Differenziamoci Differenziando
 Giovanni Musolino - Amici di Montalto
 Adriana Chirila - Accademia KRONOS

Essendo presenti i rappresentanti di più di un terzo delle associazioni iscritte, la seduta è da ritenersi valida ai sensi del Regolamento Comunale.

I temi all'ordine del giorno sono:

1. Richiesta delle Associazioni NewkiteZone e Inarsind per l'approvazione da parte della Consulta di un documento contenente osservazioni tecniche relative al Piano Spiagge comunale, e sua successiva trasmissione all'Amministrazione comunale ai sensi dell'art. 9 del regolamento sugli istituti di partecipazione.
2. Richiesta all'Amministrazione comunale di coinvolgere la Consulta nella stesura di programmi con strategie di sviluppo urbano, e comunque nella stesura di piani e progetti di particolare rilevanza per il territorio.

Varie ed eventuali.

L'Assemblea si apre con l'introduzione del Presidente sulla proposta di votazione per punti della lista, già condivisa online dalle associazioni proponenti, di modifica o integrazione alla c.d. Variante Generale al PCS (del. CC 7/2021), pubblicato sul sito del Comune di RC (<http://www.comune.reggio-calabria.it/on-line/Home/articolo111163.html>)

Quelli sottoposti a votazione possono essere divisi in:

- punti di indirizzo/considerazione generale
- proposte di modifica particolare.

A seguito di approfondita discussione, sono stati votati all'unanimità i seguenti punti di

Proposte di indirizzo generale:

Considerazioni Generali a latere del PCS:

- censire, intercettare e deviare sulla rete fognaria tutti gli scarichi di liquami (“abusivi” su “acque reflue”). Appare preoccupante in particolare la gestione reflui del GOM.

Nelle Norme Tecniche di Attuazione:

- si chiede di inserire il **DIVIETO assoluto di pesca dalla spiaggia** (notte inclusa) **su tutto il territorio comunale** eccetto aree da definirsi e specifiche (aree specifiche e periferiche isolate, scogliere inaccessibili alla balneazione, foci dei torrenti ecc);
- consentire esclusivamente l’uso e commercializzazione di contenitori 100% biodegradabili (carta o cartone) per le esche e pertanto **bandire polistirolo/plastica** da usarsi per la pesca consentita dalla barca o in area specifica;
- **SMOKE FREE** - vietare il fumo in spiaggia (segnale importante per la piaga delle cicche e segno di rispetto degli altri fruitori non fumatori);
- definire le **sanzioni** per i trasgressori dei divieti;
- prevedere **una fontanella pubblica in ogni** spiaggia libera e possibilmente una doccia;
- prevedere l’installazione di almeno **un servizio igienico ogni Km di spiaggia**;
- predisporre una adeguata campagna informativa online (social, gratuita anche prodotta da associazioni ambientaliste, sito, banners) ed offline (**cartellonistica fissa anche in inglese / icone** in prossimità delle spiagge libere);
- esplicitare che la competenza in tema di controllo e sanzionabilità per il mancato rispetto delle norme sul Demanio Marittimo compete a tutti gli organi di Polizia dello Stato, non solo alla Capitaneria di Porto (vedere PIR Art.1 comma b, PIR art. 15);
- definire come fissa la stagione **Balneare: dal 15 Aprile al 31 Ottobre** di ogni anno;
- disporre la rimozione/**demolizione di ogni ostruzione visiva verso il mare** delle CdM esistenti (muri per esempio zona pentimele, reggio centro, alti oltre 2 m) che impediscono la fruizione della vista del mare ai cittadini;
- creare una tipologia di area demaniale “**aree gioco comunali**” dove i bambini possano giocare tutto l’anno possibilmente (strutture in rete per arrampicarsi, campi beach volley, aree castelli sabbia, aree skate/surf ecc);
- modificare le NTA relative a **boe/gavitelli perchè tecnicamente impossibili da realizzare** (profondità proibitive per la posa dei dispositivi): optare per una cartellonistica e degli elementi di segnalazione, per esempio bandiere o birilli di delimitazione in spiaggia;
- inserire una norma di decadenza automatica se le CdM ad uso turistico non sono totalmente aperte e fruibili per meno di 4 mesi;

- **esentare della TARI le associazioni che puliscono le spiagge** facendo differenziata e sensibilizzazione ambientale;
- concedere in affido gratuito modeste aree di demanio marittimo (5-10 m di lato strada/monte, compatibilmente con la profondità totale della spiaggia) per il progetto **ADOTTA IL VERDE** e relativa fornitura gratuita di un punto acqua per l'irrigazione;
- prevedere dei punti di accesso gli "**scivoli pubblici**" per il varo a mare con carrello (varo gratuito delle piccole imbarcazioni: gommoni, barche, catamarani ecc);
- **bandire il parcheggio (abbandono) delle imbarcazioni in spiaggia** autorizzando solo quelle totalmente efficienti e ricoverate in specifiche aree attrezzate gestite e recintate per il ricovero dei natanti (con sicurezza, decoro, fruibilità);
- disporre della rimozione/confisca o donazione o riciclo per tutte quelle che sostano abbandonate sulla spiaggia pubblica / spiagge libere;
- al fine di agevolare i bagnanti nelle spiagge libere, si disponga che **ogni cdm turistica si occupi dell'installazione di cestini della differenziata e cartellonistica** guida all'esterno dello stabilimento lato spiaggia libera e si curi in particolare che i cestini vengano regolarmente svuotati e igienizzati a cura dei servizi Comunali preposti;
- installazione su tutto il litorale, dovunque sia possibile, di **reef artificiali** (sono scogli "leggeri" in cemento adagiati a circa 2m di profondità molto economici) che fungono da anti reti a strascico e agevolano il ripascimento naturale delle coste ed il ripopolamento ittico;
- si chiede di enfatizzare il **Divieto ASSOLUTO di invasione di moto/auto/jeep sulla sabbia** (cartellonistica NO RUOTE SULLA SABBIA o simili);

Sono stati votati all'unanimità i seguenti punti di modifiche specifiche:

> per la *zona di Reggio Centro*

si richiede l'inserimento **di più cdm sportive (CS) in centro città** (dal Lido Comunale all'altezza dello Stadio idealmente) e prevedere impianti sportivi comunali o Cdm per associazioni sportive per tutti gli sport di mare: (nuoto in mare, canoa, pallanuoto, tuffi, apnea, diving ecc) da poter raggiungere facilmente a piedi/bici;

> per l'*Area Punta Pellaro / Bocale*

la Consulta condivide e ritiene che sia concretizzabile una operazione di marketing eco-sportivo ad impatto zero (cioè a zero costi o quasi), che può offrire a questa area della città, attualmente degradata, un potenziale di crescita considerevole esaltando le sue vocazioni caratterizzanti; valutando che le condizioni meteo/marine uniche di Punta Pellaro si concentrano in un'area di appena 1 km sugli oltre 270 km di questa provincia e, seguendo a modello quanto fatto a Tarifa (in Spagna, che con condizioni di vento simile ne ha riservati 30), al fine di creare le più idonee condizioni di sviluppo potenziale sportivo e la sua ricaduta economica per questa zona, riconoscendo le

necessità:

- di massimizzare la sicurezza, limitando al minimo le aree di interferenza tra bagnanti e sportivi (kitesurf / windsurf / wing foil), costituendo il Parco Sportivo del Kitesurf di “Punta Pellaro” (Punta Pellaro Kite Park) per un totale di 550 m di fronte mare circa,

costituito da Concessioni Sportive (CS) e specifiche “aree di servizio” adiacenti, pubbliche e funzionali esclusivamente al decollo / atterraggio / parcheggio ed in cui è esclusa ogni forma di insegnamento;

- di promuovere il fenomeno sportivo del kitesurf che ha già dimostrato di costituire un’importante e consistente prospettiva di sviluppo eco-turistico;
- di coniugare al meglio la linea progettuale del costruendo “Parco del Vento”;
- di predisporre dimensioni adeguate di sicurezza alle CdM Sportive di questa zona, visti gli aspetti tecnici specifici (esaminato l’allegato esplicativo), definite in almeno 150 m di fronte mare, da usarsi **ESCLUSIVAMENTE** per l’attività didattica e sportiva per le cdm esposte a nord, e 80 m per quelle a sud della “Punta” di Pellaro
- Preservare l’area marina protetta per la tutela del FRATINO e della Tartaruga Caretta Caretta, consentendone un uso limitato ai bagnanti e disponendone una balneazione vincolata a non superare i 5 m di distanza dalla riva;
- definire la zona specifica dei bagnanti separata da quella sportiva come meglio diagrammato in figura sottostante.



Figura esplicativa sulle ragioni tecnico pratiche a supporto della soluzione deliberata (150m fronte mare a nord, 70/80m fronte mare a sud di Punta Pellaro):

La Consulta vota ed approva ad unanimità i punti sopra esposti e la seguente ipotesi di revisione del PCS relativo all'area di Punta Pellaro per come meglio esposta nel seguente schema grafico:




Per quel che riguarda il secondo punto all'ordine del giorno, "Richiesta all'Amministrazione comunale di coinvolgere la Consulta nella stesura di programmi con strategie di sviluppo urbano, e comunque nella stesura di piani e progetti di particolare rilevanza per il territorio" vista l'ora tarda e l'importanza dell'argomento, si delibera di riconvocare a breve un'altra Assemblea per discutere questo stesso punto. Alle ore venti quindi si concludono i lavori di cui al presente verbale comunicato ai presenti che approvano.

Firmato

Il Segretario Agostino Pio Martino

Il Presidente Gerardo Pontecorvo

La Consulta vota ed approva ad unanimità i punti sopra esposti e la seguente ipotesi di revisione del PCS relativo all'area di Punta Pellaro per come meglio esposta nel seguente schema grafico:



Per quel che riguarda il secondo punto all'ordine del giorno, "Richiesta all'Amministrazione comunale di coinvolgere la Consulta nella stesura di programmi con strategie di sviluppo urbano, e comunque nella stesura di piani e progetti di particolare rilevanza per il territorio" vista l'ora tarda e l'importanza dell'argomento, si delibera di riconvocare a breve un'altra Assemblea per discutere questo stesso punto. Alle ore venti quindi si concludono i lavori di cui al presente verbale comunicato ai presenti che approvano.

Firmato

Il Segretario Agostino Pio Martino

Il Presidente Gerardo Pontecorvo

**ASD MADE IN MED Community**

Sede legale via XXIV Maggio civ. 7,
89125, Reggio di Calabria
Base Nautica, C,da Armacà snc,
89121 Reggio di Calabria
Indirizzo mail: madeinmed.community@gmail.com
pec: paolapassamani@pec.it



Città di Reggio Calabria - Segreteria generale
Palazzo San Giorgio, Piazza Italia 1, 89100 Reggio Calabria

E per opportuna conoscenza:

AL SIG. SINDACO DEL COMUNE DI REGGIO CALABRIA

Alla C.A. del Sindaco Giuseppe Falcomatà
sindaco@pec.reggiocal.it
sindaco@reggiocal.it

**AL COMUNE DI REGGIO CALABRIA
SETTORE URBANISTICA**

Alla C.A. del dott. Domenico Richihi (Dirigente/PO)
Alla C.A. dell'Arch. Alberto Di Mare (Funzionario Responsabile)
pianificazioneurbana@pec.reggiocal.it

ALL' ASSESSORE PIANIFICAZIONE URBANA

COMUNE DI REGGIO CALABRIA
Alla C.A. dell'Arch. Mariangela Cama
assessore.cama@pec.reggiocal.it

ALL' ASSESSORE SPORT E POLITICHE GIOVANILI

COMUNE DI REGGIO CALABRIA
Alla C.A. della dott.ssa Giuseppina Palmenta
assessore.palmenta@pec.reggiocal.it

ALL' ASSESSORE ALLA LEGALITA'

COMUNE DI REGGIO CALABRIA
Alla C.A. della dott.ssa Rosanna Scopelliti
assessore.scopelliti@pec.reggiocal.it

ALL' ASSESSORE AL WELFARE

COMUNE DI REGGIO CALABRIA
Alla C.A. del dott. Demetrio Delfino
assessore.delfino@pec.reggiocal.it

Reggio Calabria, 8 giugno 2021

OGGETTO: "Osservazioni alla Variante Generale al Piano Comunale di Spiaggia di Reggio Calabria – Del. C.C. 7-2021"

_____//



ASD MADE IN MED Community

Sede legale via XXIV Maggio civ. 7,
89125, Reggio di Calabria
Base Nautica, C,da Armacà snc,
89121 Reggio di Calabria
Indirizzo mail: madeinmed.community@gmail.com
pec: paolapassamani@pec.it



La sottoscritta dott.ssa **Paola Stefania Passamani¹**, Presidente e rappresentante legale dell'**A.S.D. Made in Med Community²** che opera, nell'esclusivo interesse pubblico di promuovere il rispetto e la salvaguardia del mare quale bene comune, attraverso la divulgazione nei giovani dello sport della vela e della cultura marinaresca come strumento educativo, formativo, di orientamento lavorativo e d'inclusione sociale (ALL. 1)³

P R E M E S S O C H E

- l'ASD Made in Med Community – nata con l'obiettivo di far crescere nei giovani il valore della mediterraneità – ha realizzato a Reggio Calabria in loc. Armacà un centro di formazione sportiva esclusivo per gli sport velici;
- dall'ascolto del territorio e dall'analisi delle criticità logistiche degli impianti sportivi esistenti si è deciso di realizzare un “*project concept*” sportivo tecnicamente idoneo, sicuro, accessibile ed esclusivo per lo svolgimento della vela, rispondendo alle diverse esigenze dei giovani che praticano nella città di Reggio Calabria ogni tipo di attività velica;
- il focus progettuale dell'Associazione sportiva Made in Med noto al pubblico con la denominazione “**MADE IN MED Sailing**” è un centro reggino di formazione velica indirizzato principalmente ai giovani, ma ampliato ad ogni classe generazionale per favorirne l'inclusione e l'integrazione sociale;
- dal 2017, anno di fondazione, i ragazzi delle squadre agonistiche si sono distinti negli eventi nazionali F.I.V. conseguendo in poco tempo titoli regionali e diverse qualificazioni per i campionati nazionali giovanili;
- il valore aggiunto dell'intero progetto è rappresentato **dal recupero e rivalorizzazione**

¹ Paola Stefania Passamani nata a Trento (TN) il 16.10.1974 residente in Reggio di Calabria alla via XXIV Maggio civ. 7, CAP 89125 tel. cell. 3473039972, indirizzo mail paolapassamani@gmail.com;

² ASD Made in Med Community cod. fisc. 92099290808, con sede legale in Reggio di Calabria alla via XXIV Maggio civ. 7 e base nautica in contrada Armacà, avente indirizzo mail madeinmed.community@gmail.com, regolarmente affiliata alla Federazione Italiana Vela (F.I.V.) e iscritta al Registro Nazionale del CONI;

³ (ALL. 1) Statuto e Atto Costitutivo del Made in Med Community ASD



ASD MADE IN MED Community

Sede legale via XXIV Maggio civ. 7,
89125, Reggio di Calabria
Base Nautica, C,da Armacà snc,
89121 Reggio di Calabria
Indirizzo mail: madeinmed.community@gmail.com
pec: paolapassamani@pec.it



L'area marina di località Armacà, nella periferia nord periferica della città metropolitana di Reggio Calabria, le cui opere di bonifica e risanamento, l'istallazione di strutture ecocompatibili propedeutiche allo svolgimento delle attività sportive e la rinaturalizzazione ambientale hanno permesso di riqualificare un'area che nel tempo era stata destinata al degrado ed abbandono;

- nel 2019 la Federazione Italiana Vela, accogliendo la proposta del Made in Med per la candidatura della città di Reggio Calabria ad ospitare i Campionati Italiani Giovanili in singolo, ha nominato come partner tecnico organizzativo **il Comitato Reggio Calabria Vela 2019, composto dal Circolo Made in Med Community e dal Circolo Velico Reggio**. Per la prima volta il capoluogo reggino ha ospitato il più importante e prestigioso evento sportivo giovanile della vela che ha visto la collaborazione della Capitaneria di Porto, della Guardia di Finanza e delle Fiamme Gialle, del settore nautico della Polizia di Stato ed il patrocinio del Comune di Reggio Calabria, della Città Metropolitana e della Regione Calabria. L'evento sportivo *de quo* oltre al ritorno d'immagine in ambito nazionale della città di Reggio Calabria è stato un importante volano per il settore turistico di questo capoluogo, atteso che ha visto la partecipazione di 900 atleti provenienti da tutt'Italia ed oltre 3.000 presenze di appassionati allo sport della vela, con un ritorno nei profitti per gli operatori economici della città;
- dal 2018 ad oggi il Made in Med Community, in assenza di titolarità di concessione di area demaniale destinata a circoli e associazioni sportive ONLUS, ha potuto svolgere le attività sociali mediante un accordo tra privati a titolo oneroso con la società TSWIM, concessionaria di area demaniale per punti ormeggio attrezzati PO, indicata nel piano spiaggia con il codice n. 4.L2 (ex B4.4), per l'ormeggio dei natanti strumentali all'attività velica giovanile promossa;
- l'area marina di Contrada Armacà, nell'ultimo quinquennio, ha espresso una vocazione sportiva e di aggregazione sociale con il sorgere di altri centri sportivi di notevole portata e importanza, che alla stregua del Made in Med Community costituiranno a breve un polo attrattivo di eccellenza per le pratiche sportive ed il benessere psico-fisico della cittadinanza;



ASD MADE IN MED Community

Sede legale via XXIV Maggio civ. 7,
89125, Reggio di Calabria
Base Nautica, C,da Armacà snc,
89121 Reggio di Calabria
Indirizzo mail: madeinmed.community@gmail.com
pec: paolapassamani@pec.it



- nel solco del principio di sussidiarietà sancito dall'art. 118 della Costituzione, al fine della salvaguardia della salute pubblica e dell'ambiente come beni d'interesse comune, l'associazione sportiva Made in Med Community in data 16.2.2021 ha segnalato l'abuso edilizio su demanio marittimo ad opera di ignoti e conseguente possibile contaminazione di amianto nel tratto di costa interessato dalla variante in oggetto, che veniva accertato dalle autorità competenti che disponevano il sequestro del manufatto per la successiva demolizione e bonifica. (ALL. 2)⁴

A C C O L T O

l'invito di codesta amministrazione, questa ASD intende far pervenire, quale soggetto attento alle dinamiche urbane e ai processi di più corretto uso del territorio nello spirito di collaborazione e di assunzione della propria responsabilità, le proprie osservazioni al PCS in oggetto.

O S S E R V A Z I O N I

Osservazioni alla delib.ne del C.M. n. 7 del 17 aprile 2021 avente per oggetto: *"VARIANTE GENERALE AL PIANO COMUNALE DI SPIAGGIA – ADOZIONE PROPOSTA PRELIMINARE PIANO DI SPIAGGIA, REGOLAMENTO DI GESTIONE DEMANIO MARITTIMO E RAPPORTO AMBIENTALE PRELIMINARE"*, per il tratto costiero perimetrato negli elaborati tecnici relativi alla pianificazione, in variante al vigente P.C.S., esclusivamente **in relazione al "territorio costiero" descritto nella tavola segnatamente indicata con il n. 6.4, relativa alla fattibilità delle azioni del piano previste nel tratto di costa denominato ARCHI – PENTIMELE.** (ALL.3)⁵

Le stesse vengono formulate nella preliminare considerazione dell'art. 1 della L.R. n. 17/2005, (ALL.4)⁶ che recita:

«La presente legge disciplina l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio

⁴ (ALL.2) Segnalazione di presunto abusivismo edilizio su demanio marittimo e contaminazione da amianto;

⁵ (ALL.3) Tavola n. 6.4, relativa alla fattibilità delle azioni del piano previste nel tratto di costa denominato ARCHI – PENTIMELE

⁶ (ALL. 4) L.R. n. 17/2005



ASD MADE IN MED Community

Sede legale via XXIV Maggio civ. 7,
89125, Reggio di Calabria
Base Nautica, C,da Armacà snc,
89121 Reggio di Calabria
Indirizzo mail: madeinmed.community@gmail.com
pec: paolapassamani@pec.it



*marittimo **destinato a fini turistico-ricreativi** delegate alla Regione ai sensi del D.P.R. n. 616/1977 nonché di quelle conferite ai sensi del Decreto Legislativo 31/3/1998, n. 112 e successive modifiche ed integrazioni.»*

Pertanto, nell'ambito della gestione integrata della costa, la citata norma ha disciplinato l'esercizio delle funzioni amministrative connesse alla gestione del demanio marittimo e delle zone del mare territoriale conferite dallo Stato ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, individuando le funzioni trattenute in capo alla Regione e quelle conferite ai Comuni e alle Province.

La Legge Regionale *de quo*, disciplinante l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo destinato a fini turistico-ricreativi, regola di fatto lo strumento di pianificazione delle aree ricadenti nel demanio marittimo adottato dall'amministrazioni comunali, il **c.d. Piano Spiaggia Comunale (PSC)**, con cui favorire, nel rispetto della vigente normativa urbanistica, edilizia, paesaggistica ed ambientale, **la migliore gestione integrata della costa**, per la quale s'intende il concorso della pluralità di interessi pubblici, ai diversi livelli territoriali, nella valutazione delle azioni programmatiche finalizzate all'uso, alla valorizzazione e alla tutela del bene demaniale marittimo.

Per **gestione del demanio marittimo e delle zone del mare territoriale** sono intese tutte le attività e i compiti individuati dall'articolo 105, comma 2, lettera l), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) e successive modificazioni, in attuazione dell'articolo 117 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione).

Con l'art. 4 della L.R. n.17 del 21.12.2005 la Regione Calabria stabilisce le funzioni e le competenze dei comuni per l'attuazione delle finalità di cui alla presente legge, conferendo ai medesimi le funzioni per l'attività amministrativa inerenti:

- a) **il rilascio ed il rinnovo, la revoca e la decadenza delle concessioni demaniali marittime;**
- b) **la vigilanza sull'uso delle aree concesse rispetto alle finalità turistico - ricreative;**
- c) **l'autorizzazione al subingresso nella concessione;**



ASD MADE IN MED Community

Sede legale via XXIV Maggio civ. 7,
89125, Reggio di Calabria
Base Nautica, C,da Armacà snc,
89121 Reggio di Calabria
Indirizzo mail: madeinmed.community@gmail.com
pec: paolapassamani@pec.it



- d) **l'autorizzazione all'affidamento ad altri soggetti** delle attività oggetto della concessione;
- e) **rilascio, rinnovo, modificazione e revoca delle concessioni relative ai porti di interesse regionale** di cui all'articolo 9 della legge n. 88/2001.

L'art. 6 della prefata L.R. stabilisce che l'azione regionale in materia di demanio marittimo si sviluppa attraverso il Piano di Indirizzo Regionale, denominato PIR, individuando i principi dell'atto di programmazione attraverso il quale:

- a) **determina una percentuale non inferiore al 30 per cento delle aree ricadenti sul demanio marittimo di ogni singolo comune rivierasco riservandolo all'uso pubblico ed alla libera balneazione;**
- b) *stabilisce gli orientamenti per la identificazione dei sistemi territoriali;*
- c) *individua le aree costiere non più fruibili ai fini dell'uso pubblico del mare;*
- d) *ridefinisce, d'intesa con l'autorità marittima preposta, la delimitazione della fascia di demanio marittimo alla luce delle modificazioni fisiche intervenute;*
- e) *indica le modalità per l'acquisizione al patrimonio comunale delle aree di cui alla precedente lettera c) e per l'eventuale cessione ai privati, comunque a titolo oneroso, nel rispetto delle previsioni di cui alla Legge 28 dicembre 1995, n. 549 e successive modificazioni;*
- f) *prevede l'obbligo per i Comuni, in sede di adozione del Piano di cui al successivo articolo 12, di assicurare gli accessi a mare, la presenza di servizi minimi sia sulle aree in concessione che su quelle libere, la realizzazione dei percorsi di cui al successivo articolo 15, comma 2;*
- g) *definisce la destinazione di una congrua superficie alle attività di rimessaggio a favore degli addetti alla pesca;*
- h) **individua le aree a valenza turistica** tenendo conto delle previsioni di cui all'articolo 3, primo comma, lettera a), punti 1, 2 e 3 della legge 4 dicembre 1993, n. 494; i) *individua le modalità per l'attuazione delle attività di cui al successivo articolo 8.*

Con riferimento alle aree di cui alla lettera h) il PIR deve contenere le seguenti prescrizioni di carattere generale sull'uso:

- a) **la individuazione dei sistemi territoriali in base a criteri ambientali, economici, sociali e culturali, delineando i criteri di utilizzazione delle risorse essenziali, la dotazione infrastrutturale e dei servizi;**
- b) **la identificazione delle condizioni per rafforzare gli effetti della complementarietà ed**



ASD MADE IN MED Community

Sede legale via XXIV Maggio civ. 7,
89125, Reggio di Calabria
Base Nautica, C,da Armacà snc,
89121 Reggio di Calabria
Indirizzo mail: madeinmed.community@gmail.com
pec: paolapassamani@pec.it



integrazione fra i sistemi territoriali individuati, al fine di migliorarne la funzionalità complessiva nel rispetto delle qualità ambientali;

c) la individuazione delle azioni di **salvaguardia delle risorse essenziali, la difesa del suolo, la prevenzione e la difesa dall'inquinamento** e la prevenzione dalle calamità naturali;

d) prescrizioni concernenti ambiti territoriali, in coerenza con il Piano Regionale dei Trasporti in funzione della localizzazione di: I. aeroporti; II. porti turistici; III. autostrade e itinerari di interesse turistico regionale; IV. strutture alberghiere, centri residenziali.

Pertanto ai principi del PIR devono essere conformati i Piani Comunali di spiaggia (PCS), ancorché approvati e/o predisposti per effetto della stessa norma regionale previgente, che costituiscono lo strumento di pianificazione delle aree ricadenti nel demanio marittimo comunale.

In tale ottica, con Delibera n. 14 del 17/04/2009 codesto Consiglio Comunale (ALL.5)⁷ ha adottato con modifiche il Piano Comunale di Spiaggia in adeguamento al PIR e il relativo compendio della “Norme Tecniche di attuazione” (ALL.6)⁸ stabilendo con l’art.4 (Modalità di utilizzo delle spiagge) i seguenti “**livelli differenziati di utilizzazione del demanio marittimo**”, riconducibili a due grandi categorie:

A – Aree che possono essere oggetto di concessione demaniale marittima:

- Aree per attività turistico ricreative annuali (art.5)
- Aree per attività turistico ricreative stagionali (art.6)
- Aree per punti di ormeggio attrezzato per la nautica da diporto (art.7)
- Aree per associazioni sportive (art.8)
- Aree per attività produttive ed artigianali legate ad attività di marineria (art.9)
- Aree per pescatori professionisti (art.10)
- Aree da sottoporre ad interventi di bonifica e rinaturalizzazione (art.11)

B – Aree che non possono essere oggetto di concessione demaniale marittima in favore di privati:

- Aree per punti di ormeggio attrezzato per il servizio pubblico della “metropolitana del mare” (art.12)
- Aree per la sosta e lo stanziamento libero di imbarcazioni (art.13)
- Aree destinate alla libera balneazione (art.14)

⁷ (ALL.5) Delibera n. 14 del 17/04/2009 del Consiglio Comunale di Reggio Calabria

⁸ (ALL.6) “Norme Tecniche di attuazione” per il PCS



ASD MADE IN MED Community

Sede legale via XXIV Maggio civ. 7,
89125, Reggio di Calabria
Base Nautica, C,da Armacà snc,
89121 Reggio di Calabria
Indirizzo mail: madeinmed.community@gmail.com
pec: paolapassamani@pec.it



- *Aree pubbliche attrezzate (art.15)*
- *Ambiti interessati da interventi pubblici in corso di attuazione (art. 16)*
- *Area di interesse naturalistico "Punta Pellaro" (art.17)*

Pertanto, con delibera n. 251 dell'11 novembre 2019 (ALL.7)⁹, la Giunta Comunale di Reggio Calabria, su proposta dell'Assessore all'Urbanistica, approvava il **documento di avvio della Variante al Piano Comunale Spiaggia**, allegando alla stessa delibera il documento programmatico - approvato dall'Amministrazione della Città Metropolitana di Reggio Calabria con Decreto del Dirigente del Settore 14 n. 7 del 30.11.2009, ai sensi dell'art. 13 della LR 17/2005 - denominato «**PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA' METROPOLITANA**» (ALL.8)¹⁰, nel quale sono indicati sistematicamente gli strumenti programmatici, strategici e normativi che hanno delineato il quadro di riferimento nel quale si inserirebbe la variante al PCS.

Ciò posto, a pag. 21 del citato documento sono indicate le seguenti **Finalità e Obiettivi Prioritari del PCS**:

«volte ad assicurare la gestione razionale delle aree demaniali marittime e di favorire lo sviluppo delle attività turistiche balneari e ricreative, nel rispetto e valorizzazione delle caratteristiche ambientali.»

Inoltre sono stati definiti e sintetizzati gli indirizzi programmatici - nello specifico al punto 3 del citato paragrafo (pag.22) - definendo le azioni stabilite dalla stessa amministrazione comunale:

*«... omissis **individuare, delimitare e regolamentare le aree demaniali marittime, per nuove esigenze di gestione, sia in regime di concessione demaniale marittima, di gestione pubblica diretta, che in regime di libera utilizzazione, fine di dare risposte più confacenti alle richieste degli operatori turistici, delle associazioni sportive, dei semplici cittadini**, omissis ...».*


Infine, nel quadro normativo che riepiloga gli indirizzi giuridici di riferimento, l'Ente amministrativo ha opportunamente indicato l'entrata in vigore della Direttiva Comunitaria n. 123/2006/CE (**c.d. Bolkenstein**), individuando **nel regime concorrenziale il criterio**

⁹ (ALL.7) delibera n. 251 dell'11 novembre 2019 della Giunta Comunale di Reggio Calabria

¹⁰ (ALL.8) «PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA' METROPOLITANA»

attraverso erogare servizi.

Premesso quanto sopra, da un'attenta analisi **della tavola segnatamente indicata con il n. 6.4, relativa alla fattibilità delle azioni del piano previste nel tratto di costa denominato ARCHI - PENTIMELE** si rileva che nello specchio acqueo e nel tratto di costa prospiciente la zona interessata dalle attività sportive veliche in premessa descritte, non è stata prevista **alcuna area concedibile per finalità sportive e/o ricreative**, tuttavia è **stata programmata una nuova concessione demaniale marittima destinata in modo esclusivo alla Lega Navale, indicata con codice LN.01.**



Innanzitutto, quale premessa di approccio e di metodo, richiamiamo l'esigenza che qualunque tipo di pianificazione esecutiva e di dettaglio sia ricompresa, in forma di assoluta coerenza ed omogeneità, all'interno delle fonti normative, degli strumenti amministrativi e urbanistici, che hanno preposto le deliberazioni di codesta amministrazione in merito alla Variante al PCS in oggetto.

Nel caso specifico, **NON CONDIVIDIAMO** quindi la scelta di destinare un'area demaniale marittima **in via esclusiva** alla Lega Navale, non prevedendo all'uopo **nessuna area concedibile per finalità sportive e/o ricreative**, atteso che:



ASD MADE IN MED Community

Sede legale via XXIV Maggio civ. 7,
89125, Reggio di Calabria
Base Nautica, C,da Armacà snc,
89121 Reggio di Calabria
Indirizzo mail: madeinmed.community@gmail.com
pec: paolapassamani@pec.it



- Con l'art. 16 della L.R. n. 17 del 21.12.2005 la Regione Calabria *“riconosce che la Lega Navale Italiana, quale Ente pubblico che svolge servizi di interesse pubblico ai fini della diffusione nell'ambito regionale, in particolare tra i giovani, dello spirito marinaro e della cultura del mare, contribuisce a determinare e a realizzare l'interesse per lo sviluppo e per il progresso delle attività che hanno sul mare e sul litorale marittimo la loro operatività e il loro mezzo di azione, ai sensi degli art. 1 e seguenti dello Statuto dell'Ente stesso”*. Il comma 3 dello stesso articolo sancisce che *“Al fine di contribuire al migliore perseguimento, da parte della Lega Navale Italiana, delle finalità richiamate nei commi 1 e 2, i Comuni nell'ambito delle proprie competenze in materia di utilizzazione delle aree del demanio marittimo si impegnano, se richiesto, a prevedere nel Piano comunale di spiaggia e negli equivalenti strumenti di pianificazione delle aree stesse, nonché nelle disposizioni di attuazione, una zona del Demanio Marittimo da destinare e da utilizzare per il conseguimento delle finalità proprie della stessa Lega Navale Italiana in sede locale, nell'ambito delle aree di cui all'art. 12, comma 1, alinea VI.*

E' fondamentale sottolineare che la norma regionale *de quo* fa fede allo Statuto della Lega Navale Italiana approvato con Decreto Interministeriale Ministero Difesa e Ministero Infrastrutture e Trasporti del 20 marzo 2003, **la cui forza di legge cessava** con la promulgazione del Decreto del Presidente della Repubblica del 12 novembre 2009 n. 205, relativo il *“Regolamento recante il riordino della Lega navale italiana (LNI), a norma dell'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.”* e successivo Decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 15 marzo 2010, recante il *“Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246”*.

Infatti, per gli effetti di legge del quadro normativo in vigore, **la Lega Navale Italiana ha doverosamente modificato il proprio Statuto** (ALL.9)¹¹ che in data 21 maggio 2012 veniva approvato con Decreto Interministeriale del Ministro della Difesa, di concerto il Ministro delle Infrastrutture e Trasporti ridefinendo la natura giuridica

¹¹ (ALL.9) Statuto della Lega Navale Italiana approvato in data 21 maggio 2012



ASD MADE IN MED Community

Sede legale via XXIV Maggio civ. 7,
89125, Reggio di Calabria
Base Nautica, C,da Armacà snc,
89121 Reggio di Calabria
Indirizzo mail: madeinmed.community@gmail.com
pec: paolapassamani@pec.it



della Presidenza Nazionale e quella degli organi periferici.

Pertanto nel nuovo statuto della L.N.I., precisamente all'art 21, alle sezioni periferiche è stato attribuito uno stato giuridico assimilabile alle associazioni di diritto privato poiché testualmente indicato "**Le strutture periferiche della LNI, in Italia e all'estero, organizzate secondo criteri di semplificazione e principi di diritto privato**" mentre nell'art. 1 dello Statuto è ben specificato **che solo la Lega Navale Italiana con sede centrale a Roma è un ente di diritto pubblico non economico**, sottoposta alla vigilanza del Ministero della Difesa e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Inoltre l'art. 30 dello Statuto della LNI (Attività finanziaria delle Sezioni e Delegazioni) sancisce che "**le Sezioni e Delegazioni hanno patrimonio proprio e godono di autonomia amministrativa e gestionale entro i limiti delle proprie disponibilità finanziarie.**"

Appare oggettivamente chiaro che gli organi periferici **della LNI sono caratterizzate da autonomia soggettiva, giuridica e finanziaria** collocandosi nel rapporto con la Presidenza Nazionale attraverso una sistema di affiliazione, **geometricamente sovrapponibile** al rapporto che è stabilito tra le ASD/SSD e rispettive delle Federazioni Sportive Nazionali.

Pertanto la legge regionale del 21.12.2005 n. 17, con riferimento al ruolo della Lega Navale Italiana, regola la materia correlandone i contenuti enunciati nel Decreto Interministeriale del 20.3.2003, **fornendo così un vulnus legislativo a quanto previsto dalla norma vigente.**

È oltremodo doveroso ricordare che l'attività sportiva agonistica legata al mare risulta **di esclusiva pertinenza della Federazione Italiana Vela o di altre Federazioni Sportive** e in ragione di ciò le sezioni periferiche della LNI, per poter svolgere l'attività sportiva agonistica, su tutto il territorio nazionale devono essere regolarmente iscritte e affiliate alle diverse Federazioni Sportive, alla stregua delle ASD e SSD.

In conclusione, con riferimento al principio di "**interesse Pubblico**", questo è attribuito **alle Federazioni Sportive Nazionali e agli Enti Nazionali di Promozione**



ASD MADE IN MED Community

Sede legale via XXIV Maggio civ. 7,
89125, Reggio di Calabria
Base Nautica, C,da Armacà snc,
89121 Reggio di Calabria
Indirizzo mail: madeinmed.community@gmail.com
pec: paolapassamani@pec.it





Sportiva riconosciute dal CONI, che hanno tra i loro scopi la tutela di tutti i portatori d'interesse pubblico, su base associativa, con i criteri e le modalità prevista dal codice della navigazione.

- la previsione di un'area demaniale da concedere **in modo esclusivo** alla Lega Navale **deroga di fatto** quanto previsto dalla Direttiva Comunitaria n. 123/2006/CE (**c.d. Bolkenstein**), venendo meno **il regime concorrenziale che codesta amministrazione ha stabilito come criterio inderogabile attraverso il quale erogare servizi.**
- con la scelta di non prevedere **un'area concedibile per finalità sportive e/o ricreative nella marina di Armacà** non sono stati attuati, a nostro avviso, **i principi di carattere generale prescritti dal PIR, in deroga a quanto indicato nel comma 2 lett. a) dell'art. 6 della L.R. 17/2005, con riferimento alla seguente prescrizione:** «*la individuazione dei sistemi territoriali in base a criteri ambientali, economici, sociali e culturali, delineando i criteri di utilizzazione delle risorse essenziali, la dotazione infrastrutturale e dei servizi,*», nella considerazione che l'area interessata, come ampiamente descritto in premessa, negli ultimi anni è stata interessata un'importante riqualificazione ambientale e la crescita dell'impiantistica sportiva del settore velico e multidisciplinare ad opera di questa ASD e di altre realtà. Ciò offre la possibilità di completare l'offerta di mercato per quel territorio attraverso la forte crescita del **turismo sportivo**. E' inutile negare che il rapporto diretto tra turismo e sport sia diventato così tanto solido da trasformarsi in una vera e propria risorsa economica;
- quanto evidenziato non soddisfa le **Finalità e Obiettivi Prioritari**, riferibili citate azioni stabilite dalla stessa amministrazione comunale nel documento di avvio della Variante al PCS, nello specifico: «... *omissis individuare, delimitare e regolamentare le aree demaniali marittime, per nuove esigenze di gestione, sia in regime di concessione demaniale marittima, di gestione pubblica diretta, che in regime di libera utilizzazione, fine di dare risposte più confacenti alle richieste degli operatori turistici, delle associazioni sportive, dei semplici cittadini, omissis ...*»;

- tra i livelli differenziati di utilizzazione del demanio marittimo indicato nell'art. 4 delle Norme di Tecniche di attuazione approvato con la Delibera n. 14 del 17/04/2009 codesto Consiglio Comunale non sono state previste concessioni di area demaniale marittima **in via esclusiva alla Lega Navale**, pertanto un'eventuale previsione derogherebbe lo stesso regolamento di attuazione.

Per tutto quanto sopra rappresentato e al fine di potere meglio esplicitare le osservazioni qui sintetizzate, **vogliamo altresì proporre una soluzione che, se fosse accolta, potrebbe offrire garanzia di principio di legittimità** dello strumento urbanistico oggetto delle presenti osservazioni, come di seguito illustrato:

- convertire e ridurre l'area demaniale marittima indicata l'etichetta LN (Lega Navale) in **Area per Punti di Ormeaggio attrezzati (PO)**, per cui le sedi periferiche della Lega Navale potrebbero comunque concorrere in regime di libera concorrenza per l'aggiudicazione della medesima;
- prevedere un'area per circoli sportivi e onlus (CS) per ***dare continuità e risposte all'attività sportiva e sociale di "interesse pubblico" esistenti sul territorio che già contribuiscono alla salvaguardia del demanio marittimo reggino.***





ASD MADE IN MED Community

Sede legale via XXIV Maggio civ. 7,
89125, Reggio di Calabria
Base Nautica, C,da Armacà snc,
89121 Reggio di Calabria
Indirizzo mail: madeinmed.community@gmail.com
pec: paolapassamani@pec.it




Certa di aver illustrato in maniera dettagliata le osservazioni al PCS resto a disposizione per qualsivoglia chiarimento.


Porgo i migliori saluti

Reggio Calabria 8 Giugno 2021

Avv. Paola Stefania Passamani



Strenus lutorius



Il vento dello STRETTO generatore del MICROCLIMA dop e della Salubrità dell'AREA

Premessa I venti dello Stretto

Grazie alla sua peculiare morfologia lo **Stretto** di Messina (di seguito per antonomasia detto **Stretto**) è una delle aree più ventose di tutto il Mediterraneo, **sede di correnti d'aria che presentano dinamiche davvero uniche al mondo** e che rispondono **alle specifiche caratteristiche del territorio**.

Una delle caratteristiche che rende lo Stretto uno dei luoghi più "puliti"/ventilati sul Mediterraneo è senza ombra di dubbio la ventilazione, immancabile su questo bacino. A causa della sua peculiare conformazione morfologica, a forma di "imbuto" rivolto verso nord.

Il profilo morfologico che lo contraddistingue costringe i flussi eolici, attivi nei bassi strati, ad incanalarsi e amplificarsi notevolmente, scorrendo parallelamente all'orientamento della linea di costa calabra con direzione dal Capo Peloro / is. Eolie, da **NNO verso SSE cioè verso la città di Reggio Calabria**.

Le coste dello Stretto essendo spalleggiate da importanti montagne, come i Peloritani sulla riva messinese, e il massiccio dell'Aspromonte sulla riva reggina, rendono questo braccio di mare come una grande e lunga vallata fra Sicilia e Calabria. Proprio per queste peculiarità, spesso i venti che soffiano lungo l'Area dello Stretto non rispondono alla legge di Buys Ballot, e la velocità, può risultare significativamente diversa rispetto a quella riscontrata sulle località limitrofe ad esso, fra costa ionica e costa tirrenica.

Ad esempio, in primavera-estate capita spesso che mentre sulla costa tirrenica spira una moderata ventilazione di maestrale, sullo Stretto i venti si dispongono **prevalentemente da NNO** incidendo in direzione della Città di Reggio Calabria e oltre **verso SSE**.

I venti che investono il tratto di mare, fra Messina e Reggio Calabria **hanno una precisa fonte di origine**, che può essere modulata se intervengono altri venti più importanti rafforzandone l'intensità se provengono dai quadranti occidentali e settentrionali o smorzandoli se provengono dai quadranti meridionali. Ciò spiega perché è necessario costruire un modello a scala per riuscire a capire e prevedere le complesse dinamiche eoliche di quest'area e gli effetti che possono sviluppare.

E' importante conoscere l'origine e i fenomeni naturali che concorrono a sviluppare il **VENTO di CANALE** orografico - il **Vento di Eolo** - la **BORIA**.

L' Idrodinamismo dell' Area dello Stretto

Il più importante fenomeno naturale marino di quest'Area è l'**Idrodinamismo nell'Area dello Stretto: le forti correnti marine**. Il cuore pulsante delle acque del Mediterraneo che sostiene tutta la straordinaria e variegata vitalità all'Area è mosso da una combinazione tra la conformazione geomorfologica strutturale e il flusso conseguente ai movimenti di marea che giornalmente si sviluppano fra i due bacini del Mar Tirreno e del Mar Jonio.

Le maree sono dovute alla forza di attrazione planetaria che esercitano gli astri sulle masse fluide del globo terrestre e questa forza dipende dalla loro massa e dalla loro vicinanza ai mari della terra. Il satellite lunare che è quello più vicino alla Terra e ai mari del globo, con la sua forza di attrazione, è il principale fattore astrale dei livelli di marea dei due bacini mediterranei. Data l'inclinazione dell'asse terrestre ed il movimento di rotazione del nostro pianeta, le masse liquide dei due mari (Mar Jonio e Mar Tirreno), si espongono temporalmente e ad una distanza differente.

Questa varia gradualmente durante il percorso lungo l'ellittica lunare; alla quale si aggiunge una variazione giornaliera dell'inclinazione del piano della stessa rispetto sempre all'asse terrestre e quindi corrisponde all'altezza angolare della luna o alla sua posizione rispetto all'orizzonte.

Il principale effetto fenomenologico naturale delle forze gravitazionali tra la Terra e la Luna è la **marea** cioè la variazione armonica del livello delle acque. Essa è più evidente in quelle marine per la loro maggiore estensione e più spettacolare in alcune baie costiere dai bassi fondali quasi pianeggianti. Qui il variare del livello marino può raggiungere i 15 m, quindi scopre, nei momenti di bassa marea, chilometri di fondale visibilmente emerso come accade nelle coste atlantiche del nord francese presso l'isola e/o penisola di Mont Saint Michel.

Si creano dei differenti livelli nei due mari (Mar Tirreno e Mar Jonio), non contemporaneamente, ma nei tempi di passaggio della Luna lungo la sua orbita intorno alla Terra con effetti analoghi sia durante la sua posizione nell'orbita di notte che quella di giorno. Si succedono variazioni giornaliere graduali, più o meno ampie, anche nel corso del mese lunare che ha un ciclo di 28 giorni. Questi dislivelli anche se modesti e variabili tra i due mari che al massimo della loro ampiezza, sono dell'ordine di 27 cm, interessando le grandi masse delle acque del Tirreno e dello Jonio. Si crea uno spostamento delle stesse masse per il loro livellamento come in due contenitori o vasi comunicanti, attraverso la sezione marina verticale nella parte più "stretta" dello Stretto (sezione formalmente rettangolare larga 3500 e alta/profonda 100 m in media), con una fase e periodo di scorrimento dal Tirreno allo Jonio o viceversa. Si creano, quindi, i flussi di corrente marina che assumono una velocità proporzionale all'ampiezza dei livelli di marea e nella direzione dal Mar Tirreno verso l'Area dello Stretto o da nord a sud: questo **riflusso** viene denominato **Scendente**; viceversa il **flusso** di corrente marina verso il Mar Tirreno o verso nord viene denominato **Montante**. Gli effetti massimi o minimi e il variare del senso della corrente avvengono dopo sei ore dal verificarsi delle massime o minime ampiezze di marea, poichè tali cicli riguardano due bacini marini e si manifestano due volte (giorno e notte, quando la luna si trova nelle due posizioni opposte dell'orbita) nei loro massimi e/o minimi. Nei momenti intermedi giornalieri, il variare dell'ampiezza di marea e quindi del senso e velocità del flusso è graduale sia in crescendo che in decremento. Questo avviene in **quattro periodi** della giornata di 24 ore, cioè ogni 6 ore si verifica il cambiamento della direzione del flusso (da nord a sud o da Scendente a Montante) con due momenti di massima Scendente; due momenti di massima Montante. I quattro momenti di variazione del senso dei flussi e di minima velocità vengono denominati momenti di **stanca** della corrente marina. Si sono effettuate le misurazioni di queste correnti marine sia nell'arco delle giornate che per diverse annate per conoscere tutte le componenti che concorrono alla dinamica della loro variazione. Conoscendo le posizioni e le orbite planetarie degli astri si approntano annualmente delle tabelle dei livelli di marea, ed anche più significative, le velocità delle correnti marine per determinate zone del Mediterraneo in particolare per quelle zone dove è più evidente la loro intensità e variabilità (Vercelli Fr., 1925).

Il più famoso personaggio storico che descrisse con esattezza il fenomeno delle maree e delle correnti marine dello Stretto fu Galileo Galilei.

Nelle località dell'Area dello Stretto si elaborano le tabelle delle correnti marine con riferimento a Punta Pezzo a nord di Villa San Giovanni in Calabria e a Ganzirri a nord di Messina per la Sicilia. Queste tabelle risultano utili per la navigazione e per tutte le attività subacquee e marinare che si svolgono nell'area di riferimento.

Contribuisce all'aumento della velocità e delle quantità delle masse d'acqua spostate la conformazione geomorfologica dello Stretto a forma di imbuto. Il flusso delle acque scorre verso una sezione verticale sempre più piccola fino alla sezione della congiungente Punta Pezzo –

Ganzirri con lo stesso principio idraulico di un flusso di acqua corrente da una condotta a un tubo di sezione sempre più piccola. Questo esce a getto da un ugello dalla minima sezione e con una velocità sempre maggiore. Per cui le velocità più elevate delle correnti marine si verificano nell'area marina in corrispondenza di Punta di Pezzo – Ganzirri e possono raggiungere la misura massima di 5 – 6 nodi cioè circa 2,5 – 3 m al secondo o di spostamento in superficie di circa 10 km orari.

La portata delle acque che transitano dalla sezione verticale, in corrispondenza della Sella considerando una velocità di punta tra i 2 – 3 m/s, è stata stimata in un volume da 750.000 a 1.000.000 di m³/sec.

Altro fattore della conformazione geomorfologica dell'area che influisce **sulla direzione del flusso** delle acque è la notevole pendenza dell'asse del canyon sottomarino (dislivello di 1400 m in 18 km) e **la sua deviazione per lo sbarramento o il superamento verso la superficie**, della Sella sottomarina posta a circa – 100 m. Questo determina la **risalita (upwelling)** costante e continua **di acque profonde, più fredde (14 °C)** e più ricche di nutrienti sia dal Mar Jonio, sia dal Mar Tirreno Meridionale con tutto il loro carico di plancton e di altri componenti vitali della biodiversità marina. Il flusso delle acque più o meno intenso e gli aspetti che determina in superficie sono manifesti in particolar modo nelle acque costiere di Punta Pezzo. La risalita verticale delle acque profonde e più dense è visibile nelle cosiddette superficiali **macchie d'olio** e nell'aspetto delle acque che si espandono come in un ribollire. Il mare nello scorrere sottocosta assume l'aspetto di una grande **fiumara** di corrente marina nella fase di riflusso o Scendente. Il contrasto con la direzione del moto ondoso e quello dei venti in corrispondenza della posizione della Sella sottomarina determina fronti ravvicinati di onde schiumose denominate **scale di mare**. La variazione orizzontale in superficie della direzione della corrente determina i **tagli di rema**; mentre i **vortici** dei flussi notevoli di acque con andamento circolare e verticale vengono denominati **garofoli, refoli, bastardi**, visibili in superficie a Punta Pezzo.

Questi aspetti della turbolenza o idrodinamica oggi sono ben osservabili anche da satellite (SEASAT) con immagini spettacolari. Si localizzano prevalentemente a Torre Faro/Capo Peloro e Punta Pezzo, a volte ampliandosi ed intensificandosi per l'azione di forti venti che spingono i flussi delle acque rafforzando lo scorrere della corrente.

Il maggior contributo che danno i flussi delle correnti marine è il veicolare e distribuire tra i due mari i nutrienti elementari (i sali di azoto e fosforo) necessari alla nascita dei micro esseri viventi del microplancton e nannoplancton che costituiscono il primo livello della grande Biodiversità marina, e la base della piramide biologica con i vari livelli di predazione o alimentare marina.

Questo apporto continuo di biodiversità marina, nel corso del periodo Pleistocenico della Era Quaternaria (i recenti 2,5 M.a.) ha prodotto il trasferimento e il mantenimento nell' Area dello Stretto tra la Calabria e la Sicilia di un'areale marino con questa biodiversità costituendo l'**OASI Atlantica dello Stretto** o il **Santuario atlantico al centro del Mediterraneo**. Per le peculiarità di questa Area mediterranea limitata che conserva caratteristiche oceanologiche e paleontologiche proprie, la Società Italiana di Biologia Marina (SIBM, 2004) ha riservato il **Settore 4** nella suddivisione delle vaste aree mediterranee.

Questo flusso di acque fresche e di profondità, sono importanti perché attivano e rigenerano le acque mediterranee. Più efficace per la circolazione, l'ossigenazione e la dispersione della Biodiversità marina nelle acque del Mediterraneo, è l'azione sostenuta dal suo **cuore pulsante** in posizione centrale che si identifica **nell' Area dello Stretto** e il suo **idrodinamismo continuo** e alternato ogni 6 ore, per ben 4 volte al giorno.

Un **fattore determinante in questo movimento di acque è la loro temperatura**: le acque profonde sono più fredde dove **la temperatura media è di +4 °C alla profondità di 4000 m**. Ciò implica che si tratta di acque più *pesanti* o dense che si stratificano scorrendo negli strati inferiori della colonna d'acqua, mantengono gli elementi della degradazione organica e minerale marina e non sviluppano fonti di proliferazione abnorme (*bloom*) e quindi di inquinamento. Nell'Oasi Atlantica dello **Stretto di Skylla e Cariddi** dove **nell'area meridionale** sussistono le profondità abissali, **la temperatura di queste acque è di +13,5 / +14,0 °C**, (da – 400 m) ma scorrendo, per

effetto delle correnti di marea e per la conformazione fisiografica dello Stretto, si portano dalle profondità di 2000 m nell' Area dello Stretto fino a scontrarsi con lo sbarramento del fronte meridionale della Sella ed in velocità di risalita superano, a 100 m di profondità, la cresta della Sella **portando queste acque fresche in superficie**. Nei tempi successivi, con l'andamento alternato e continuo delle correnti, queste acque si distribuiscono in tutte le direzioni mediterranee anche a lunga distanza da dove sono emerse.

Dalla **risalita (*upwelling*) di acque profonde e fresche nell'Area dello Stretto**, si verificano **numerosi effetti o fenomeni propri o peculiari di quest'Area**.

Per una **maggiore capacità termica che hanno le acque, cioè quello di conservare per più lungo tempo la loro temperatura**, questa si diffonde anche a distanza da dove le acque sono emerse.

Studi sulla diffusione, dispersione e temperature delle masse d'acque dallo Jonio e dal Mar Tirreno Meridionale (De Domenico E.,1987) hanno evidenziato che le acque fresche delle profondità del Mar Jonio raggiungono la superficie, ma essendo più dense, superando la Sella e disperdendosi nel Tirreno tendono a stratificarsi sotto quelle più superficiali e successivamente nel periodo della fase di riflusso o della Scendente, queste acque meno fresche e superficiali ritornano verso l'Area dello Stretto.

Manifestazioni meteorologiche nell' Area

Questo gradiente diversificato delle acque nelle aree marine caratterizza diversi fenomeni naturali: una circolazione delle acque che determina un vortice stabile a rotazione ciclonica centrato a nord dell'ingresso settentrionale dello Stretto. Questo fenomeno è visibile, dalle colline o alture della costa calabra prospicienti, quando il mare è calmo o poco mosso: a nord di Capo Peloro si nota una vasta area marina leggermente increspata, di forma quasi circolare che assume una tonalità riflettente leggermente diversa dall' area marina circostante.

Questo vortice di acque con diversa temperatura, è all'origine di un altro fenomeno naturale che si sviluppa nell'Area dello Stretto: **lo scambio termico con l'aria sovrastante** avviene con temperature e pressione atmosferica diverse rispetto a quelle più meridionali dell'Area dello Stretto, **cioè si genera un movimento d'aria con una direzione ben determinata (NNO verso SSE)**, quindi un venticello con le caratteristiche di una brezza la quale viene denominata **vento di canale** (inteso come canale orografico o valle tra l'Aspromonte e i monti Peloritani). Questa brezza si sviluppa durante il giorno e sorge quando il sole mattutino presentandosi da est, incomincia a riscaldare l'atmosfera nell'area più meridionale e più a contatto della superficie terrestre e marina. La minore pressione della stessa la fa innalzare, così lascia spazio a quell'aria più fresca e a maggiore pressione della zona più settentrionale dell'Area e del Basso Tirreno, generando quel venticello costante che si sviluppa dalle 8,00 del mattino in direzione da Capo Peloro verso la città di Reggio Calabria. La brezza scema dopo che il sole tramonta a ovest dei monti Peloritani, quando le temperature e le pressioni atmosferiche si sono livellate, per poi ripresentarsi ciclicamente il giorno dopo se non interferiscono altre condizioni atmosferiche di più vasta portata. Questa **brezza costante di direzione NNO – SSE** genera un regolare moto ondoso in direzione della costa calabra determinando **un naturale laboratorio estemporaneo per lo studio del moto ondoso** e le sue applicazioni per la produzione di energia, costruzioni marittime e di difesa costiera. Così sulla spiaggia a sud del Lungomare di Reggio Calabria è stato istituito il **Laboratorio di ricerca NOEL (Natural Ocean Engineering Laboratory)** della Facoltà di Ingegneria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria. La sperimentazione sulla meccanica delle onde generate dal vento (e per l'energia eolica sul mare) e sull'interazione onde-strutture, utilizza con l'esecuzione direttamente in mare di modelli di strutture marittime (in scala ridotta di Froude). Opera con tecniche da laboratorio, ricerche avanzate di ingegneria marittima, navale e costiera.

Questo, grazie ad una serie straordinaria di fattori naturali, rendono **il mare di Reggio Calabria un grande laboratorio naturale**.

Gli effetti di questa brezza costante si avvertono anche nelle vicine spiagge e nei terreni costieri a sud di Reggio.

Il vento costante in questa spiaggia con un paesaggio costiero unico per la presenza di fronte alla costa siciliana e dell'imponenza del vulcano attivo dell'Etna, viene oggi sfruttato per esercitare lo **sport acquatico** della tavola a vela o di **Kitesurf** che utilizza le condizioni ideali del vento di canale che spira di norma tra i 12 e i 20 nodi (kts).

Questa **brezza costante** sulla città di Reggio Calabria viene denominata "**Boria**" o **vento di canale** che ha caratteristiche di un vento che proviene da nord ed è di temperatura fresca. Questo venticello diventa **gradevole durante la stagione calda in quanto mitiga la calura** e, durante tutto l'anno, crea un **Microclima** lungo la costa calabra dello Stretto che attenua gli effetti meteorologici quando sussistono le temperature stagionali estreme e mantiene **un'aria atmosferica salubre non permettendo il ristagno di aerosol inquinanti o gas derivati dal traffico urbano**.

Il Microclima sulla costa calabra dello Stretto ha favorito unicamente su questo territorio, lo sviluppo di una pianta di **agrumi** denominato **Bergamotto** (*Citrus bergamia* Risso & A. Poit.) che dà un frutto grosso e tondo come un'arancia di colore verde-giallo come quello del limone (la sua coltivazione prevalente deriva dallo sviluppo di una pianta portainnesto resistente di arancio amaro e l'innesto di *Citrus bergamia* varietà *fantastico* per la migliore resa). Il suo valore biologico non è solo nutrizionale, ma è stato inizialmente utilizzato il suo olio essenziale contenuto negli alveoli della scorza in quanto possiede una capacità di maggiore persistenza nel trattenere/rilasciare la caratteristica essenza odorosa di profumi/aromi ad esso associato nella cosmesi. Oggi i suoi impieghi sono molteplici e di tutte le parti del frutto. Vengono utilizzati i fiori, i giovani rami, le foglie, anche la buccia dopo l'estrazione dell'olio essenziale, e soprattutto il succo che al naturale è aspro (presenza di *naringina*) e acidulo, ma che adeguatamente abbinato con altre sostanze nutrizionali è diventato una bevanda salutistica (succo di frutta, digestivo, *Bermè*, *Bergotto*). Ha la presenza di polifenoli (antiossidanti) e di due flavonoidi *statin-like* (con attività simile a quella dei farmaci cosiddette *statine*) e denominate *brutieridina* e *melitidina*, che favoriscono la diminuzione del tasso di colesterolo e quindi rallentano l'accumulo dei grassi nell'organismo preservando o evitando l'insorgenza di malattie del sistema circolatorio umano.

Più usato è il suo olio essenziale in profumeria e il suo mercato è espanso in tutto il mondo.

E' usato sia in medicina come antisettico e antibatterico, anticolesterolo, contenuto di vitamina C; sia in pasticceria che in gastronomia.

La coltivazione di questo frutto oggi conosce una nuova vitalità nelle vallate costiere calabre della provincia reggina. E' un prodotto tipico solo di quest'area della costa calabra, e per la sua esclusività della coltivazione ed estrazione dei suoi prodotti, noti già da epoca storica, è stato richiesto dagli Enti amministrativi territoriali, il riconoscimento di Bene naturale del Patrimonio mondiale dell'umanità e **Reggio Calabria denominata Città del Bergamotto** nell'ambito UNESCO.

Godono di questo microclima anche altri frutti tipici: l'Annona e il gelso bianco perché l'albero dava le foglie per il nutrimento e lo sviluppo dei bachi da seta che qualche secolo fa' ha fornito la materia prima alle numerose filande per la produzione della seta. Altri frutti emergenti che godono di questo clima sono il Mango, l'avocado e le bacche del Gojj.

E' importante conoscere i parametri, la loro variabilità dell'idrodinamismo/correnti e la loro origine in relazione ai tempi giornalieri, mensili, stagionali in quanto questi sono alla base delle misure e dei risultati attesi nei vari studi e progetti che interessano la navigazione, la Biodiversità, le coltivazioni agrarie sul territorio della provincia di Reggio Calabria, l'uso di fonti energetiche alternative come quelle sperimentali per l'impiego di turbine eoliche sopra e sottomarine, per il controllo dell'inquinamento dell'aria sulla città e il territorio urbano.

L'inquinamento dell'aria sulla Città dello Stretto di Reggio Calabria

Storicamente la salubrità e il clima gradevole in tutte le stagioni di questa regione era nota, per cui, nei secoli scorsi, arrivavano a soggiornare in questi luoghi per completare il periodo di convalescenza, personaggi europei famosi o i soldati reduci dal fronte della prima guerra mondiale. Oggi la **Città sul mare, con le sue peculiarità naturali, i suoi paesaggi unici**, ha scelto di avere una **vocazione turistica** e intende preservare e mantenere la salubrità dei luoghi allontanando tutte le fonti di inquinamento e deterioramento dell'ambiente.

La qualità dell'aria è monitorata costantemente dagli Enti preposti (Arpacal) attraverso il rilevamento dei dati meteorologici delle stazioni installate nel perimetro urbano. Queste sono:

Qualità dell'Aria – IQA dal sito di ARPACal – rete di Reggio Cal.:

Stazione di Villa Comunale (RC)

Codice europeo: IT2028A - Località: Villa Comunale, Comune di Reggio Calabria

Stazione attiva da: 2006-01-01 Coordinate: 38.10495 - 15.63879

Tipo di zona: A - urbana (in cui la **massima pressione è rappresentata dal traffico**).

Classificazione punto di campionamento: Background (usato per il rilevamento dell'inquinamento atmosferico)

Es. Stazione RC Villa Comunale

23/04/2020 IQA Valore 0.558 (**Accettabile** colore giallo)

Parametri misurati

SO₂: Biossido di zolfo

CO: Monossido di carbonio

NO₂: Biossido di azoto

O₃: Ozono

PM_{2,5}: Particolato con diametro inferiore di 2,5 micron

PM₁₀: Particolato con diametro inferiore di 10 micron

C₆H₆: Benzene

Stazione di Piazza Castello - Reggio Calabria (RC)

Codice europeo: IT1989A - Località: Piazza Castello, Comune di Reggio Calabria (RC) - Stazione attiva da: 2005-11-01

Coordinate: 38,10591 - 15,64524

Tipo di zona: A - urbana

Classificazione punto di campionamento: Traffico (usato per il rilevamento dell'inquinamento atmosferico indotto dal traffico). Parametri misurati:

NO₂: Biossido di azoto

PM₁₀: Particolato con diametro inferiore di 10 micron

Quanto sopra, vuol significare che la principale fonte di inquinamento dell'aria urbana deriva dal traffico veicolare e che il **Vento dello Stretto o di Canale riesce ad attenuare e allontanare**.

La minaccia di inquinamento dell'aria che in questi giorni si prospetta sulla città di Reggio Calabria può arrivare o sovrapporsi a quello proprio urbano che è quello del traffico veicolare pesante da dirottare al porto cittadino nella zona nord con gli approdi da costruire per il collegamento nei due sensi con la Sicilia (porto di Tremestieri a sud di Messina).

Mentre gli inquinanti dal traffico urbano si possono ridurre attraverso misure ecocompatibili (piste ciclabili, veicoli ibridi o elettrici, collettivi, car-sharing, etc.). Mentre il notevole traffico di veicoli pesanti/ Tir a nord della città che per il loro movimento impiegano motori tradizionali e carburante gasolio che si rivelano **altamente inquinanti nell'aria**. Aggravante è che dal porto cittadino la direzione del vento costante è da NNO verso SSE cioè verso il centro cittadino col suo frontemare.

Questo riceverebbe tutti gli inquinanti non solo dai motori termici spinti al massimo dato che gli accessi stradali al e dal porto di Reggio Calabria sono angusti e in forte pendenza/salita, ma anche dalle frenate inevitabili (per la rampa in pendenza di accesso). Quindi rappresentano questi un pericolo veicolare anche per il traffico cittadino essendo limitati lo stazionamento e le manovre

di accesso al porto. Altri inquinanti derivano dai freni e dalla pesante gommatura delle ruote dei TIR.

Gli inquinanti nell'aria pericolosi per la salute umana da questo traffico pesante sono:

SOx – ossidi di zolfo; NOx-ossidi di Azoto; PM10 e 2,5 – particolato atmosferico; O3-Ozono; C6H6 – Benzene e derivati, quale causa diretta di malattie acute e croniche soprattutto per giovani e anziani.

In particolare per gli ossidi dell'Azoto (Ossido di azoto, biossido di a.): NO2 è un gas a tossicità elevata ha un odore forte, è irritante; è responsabile con altri prodotti dello smog fotochimico che esitano in ozono o l'acido nitrico e contribuisce alla formazione delle piogge acide. Anche se tendono a degradare col tempo, nel nostro caso, il continuo apporto tende all'accumulo e alla sua continua dispersione a distanza. Gli effetti sulla salute vengono ad interessare la componente distale dell'apparato respiratorio con alterazione della funzione polmonare e bronchiale.

Gli ossidi di zolfo sono causa delle piogge acide, interferiscono a livello foliare, provocano necrosi e clorosi.

PM10 e PM2,5 o particolato atmosferico:

Le polveri fini vengono classificate secondo la loro dimensione, che può determinare un diverso livello di nocività. Infatti, più queste particelle sono piccole più hanno la capacità di penetrare nell'apparato respiratorio.

Le PM10 possono essere inalate e penetrare nel tratto superiore dell'apparato respiratorio, dal naso alla laringe.

Le PM2,5 possono essere respirate e spingersi nella parte più profonda dell'apparato, fino a raggiungere i bronchi.

Le polveri ultrafini potrebbero essere addirittura in grado di filtrare fino agli alveoli e ancora più in profondità nell'organismo e, si sospetta, entrare nel circolo sanguigno e poi nelle cellule.

- PM10: diametro inferiore a 10 µm
- PM2,5: diametro inferiore a 2,5 µm
- polveri ultrafini: UFP, diametro inferiore ad 0,1 µm

Studi epidemiologici, confermati anche da analisi cliniche e tossicologiche, hanno dimostrato come l'inquinamento atmosferico abbia un impatto sanitario notevole; registrano un aumento dei ricoveri ospedalieri e della mortalità per patologie respiratorie e cardiache direttamente riferibili all'inquinamento da polveri.

Ozono O3 - L'ozono è un gas dotato di un elevato potere ossidante dall'odore pungente; per effetto di reazioni favorite dalla radiazione solare e soprattutto da ossidi di azoto (NOx) e Sostanze Organiche Volatili (COV); E' un inquinante molto tossico per l'uomo, è un irritante per tutte le membrane mucose ed una esposizione critica e prolungata può causare tosse, mal di testa e perfino edema polmonare.

L'Organizzazione Mondiale per la Sanità (O.M.S.), al fine di ridurre il pericolo di danni acuti e cronici e per assicurare un ulteriore margine di sicurezza, raccomanda i seguenti valori di esposizione all'Ozono:

- 150 - 200 µg/m³ per esposizione di 1 ora
- 100 - 120 µg/m³ per esposizione di 8 ore.

Non si può assistere ad una tale distruzione della salubrità dell'aria di una città che conta circa 180.000 abitanti ed ha una vocazione turistica, se non ci fosse un'alternativa già indicata in passato e meno impattante sulla salute umana. Il traffico veicolare pesante da e per la Sicilia è sempre stato sopportato attraverso il porto di Villa San Giovanni e già è in progetto di aggiungere la costruzione dei pontili nell'area costiera a sud-ovest dell'attuale porto, in una area con scarsa popolazione costiera. Inoltre è più agibile l'accesso alle vie autostradali per il nord del paese dove è la principale direzione del traffico veicolare gommato. Che senso ha deviare il traffico pesante

da e per la Sicilia sul porto cittadino di Reggio Calabria, quando la direzione dei veicoli è verso il nord-centro Italia o viceversa. Solo l'interesse (?) della società privata di traghettamento (tratta più corta, risparmio di carburante nautico contro l'inquinamento e la salute di una città a vocazione turistica).

Reggio Calabria Marzo 2021

legit dott. ANGELO VAZZANA




Corrente di Scendente e risalita delle acque di profondità a Punta Pezzo



App-grafico delle correnti a Punta Pezzo



Vento di canale-Boria da NNO-SSE e moto ondoso costante



Rappresentazione corrente del Vento di Canale in 3Bmeteo



Frontemare di Reggio Calabria

Rif. Bibliografico: (pp 32-33)

Vazzana Angelo – (2016) – *Fenomeni Naturali e Miti nell'Area dello Stretto – Skylla e Cariddi negli Autori reggini dell'Odissea*. Gangemi Ed. spa Roma, p.96, 220 foto colore, Isbn 9788849232769.

www.museopaleomarino.org

@iopartecipo.reggiocal proposte sez. Cultura e Turismo

Social diario in FB – YouTube mail:vazzana00@gmail.com 3683165761

© *Angelo Vazzana* 



CIRCOLO VELICO FREESPIRITS
 Sede legale via Bosco diramazione a mare, 34
 89134 Reggio Calabria
 Indirizzo mail: kitepellaro1@gmail.com
 Pec: freespirits@casellapostacertificata.it



Città di Reggio Calabria – Segreteria generale
 Palazzo San Giorgio – Piazza Italia, 1, 89100 Reggio Calabria
 protocollo@pec.reggiocal.it

E PER OPPORTUNA CONOSCENZA:

AL SINDACO DEL COMUNE DI REGGIO CALABRIA

Alla C.A. del Sindaco Giuseppe Falcomatà
 sindaco@pec.reggiocal.it
 sindaco@reggiocal.it

**AL COMUNE DI REGGIO CALABRIA
 SETTORE URBANISTICA**

Alla C.A. del Dott. Domenico Rechichi (Dirigente/PO)

**ALL'ASSESSORE PIANIFICAZIONE URBANA
 COMUNE DI REGGIO CALABRIA**

Alla C.A. dell'Arch. Mariangela Cama
 assessore.cama@pec.reggiocal.it

**ALL'ASSESSORE SPORT E POLITICHE GIOVANILI
 COMUNE DI REGGIO CALABRIA**

Alla C.A. della Dott.ssa Giuseppina Pamenta
 assessore.palmenta@pec.reggiocal.it

**ALL'ASSESSORE ALLA LEGALITÀ
 COMUNE DI REGGIO CALABRIA**

Alla C.A. della Dott.ssa Rosanna Scopelliti
 assessore.scopelliti@reggiocal.it

**ALL'ASSESSORE AL WELFARE
 COMUNE DI REGGIO CALABRIA**

Alla C.A. del Dott. Demetrio Delfino
 assessore.delfino@reggiocal.it

Reggio Calabria, 10 Giugno 2021

OGGETTO: Osservazioni relative al Piano Spiaggia, integrative al documento definitivo

_____ //



CIRCOLO VELICO FREESPIRITS
Sede legale via Bosco diramazione a mare, 34
89134 Reggio Calabria
Indirizzo mail: kitepellaro1@gmail.com
Pec: freespirits@casellapostacertificata.it



Il Sottoscritto Tornabene Vincenzo, Presidente e Legale Rappresentate del “Circolo Velico FreeSpirits”, in merito alla stesura del Piano Spiaggia del Comune di Reggio Calabria,

PREMESSO

che l’area d’interesse cui fa riferimento la presente Relazione, è PUNTA PELLARO, zona a Sud della città di Reggio Calabria in cui il “Circolo Velico FreeSpirits” opera all’interno di una *proprietà privata esclusiva* con Contratto di Locazione regolarmente registrato presso l’Agenzia delle Entrate,

ESPONE

le OSSERVAZIONI relative al Piano Spiaggia, integrative al documento definitivo.

Il Circolo FreeSpirits (precedentemente denominato Associazione Dilettantistica FreeSpirits che, grazie alla recente fidelizzazione con la Federazione Italiana Vela FIV è divenuto Circolo Velico a tutti gli effetti) opera sul territorio reggino da 20 anni occupandosi della promozione turistica e sportiva di sport legati al mare, quali: kitesurf, windsurf, vela, surf da onda ed altre attività sempre a contatto con la Natura, come il parapendio, lo sci, lo snowboard e lo skate.

Sono attività che hanno lo scopo di valorizzare le bellezze che offre il territorio e poterne usufruire nel rispetto dello stesso.

Difatti, ad oggi, il Circolo Sportivo è caratterizzato da **oltre** 1000 ASSOCIATI rappresentati da praticanti di tali sport sparsi sia su territorio nazionale che internazionale ed anche di una presenza di simpatizzanti che nei mesi estivi supera le 50.000 presenze, amanti delle attività.

Nel corso degli Anni, l’Associazione Sportiva Free Spirits, a causa del precedente Strumento Urbanistico PRG che individuava l’area in cui ha sede il Circolo FreeSpirits con destinazione agricola, nonché delle assenze di concessioni demaniali, ha presentato ogni Anno progetti di tipo temporaneo esclusivamente per la stagione estiva, previo rilascio dei pareri da parte degli Enti competenti, continuato l’attività invernale nelle zone adibite a tale scopo, con mezzi e strutture realizzate appositamente.

I progetti, approvati con rilascio dei pareri favorevoli da parte degli Enti di competenza, sono stati sempre rinnovati annualmente in modo da consentire ai propri Soci di usufruire di strutture facilmente removibili garantendo servizi ad essi fondamentali, quali: rimessaggio attrezzatura, docce, servizi



CIRCOLO VELICO FREESPIRITS
Sede legale via Bosco diramazione a mare, 34
89134 Reggio Calabria
Indirizzo mail: kitepellaro1@gmail.com
Pec: freespirits@casellapostacertificata.it



igienici e ristoro. Ogni fine stagione tali strutture sono state sempre rimosse in virtù della loro natura temporanea, *unica soluzione possibile dovuta alla destinazione urbanistica*.

All'interno della proprietà privata le uniche costruzioni residenziali presenti sono antecedenti il 1942, pertanto, non risultano abusive o illegali.

Il terreno è ricco di vegetazione, alberi da frutto vari come: ulivo, limoni, nespole, annone.

L'area, oltre a godere della Natura incontaminata, è caratterizzata da un punto geografico strategico per la pratica degli sport acquatici e legati al Vento.

Per tale motivo, l'Associazione offre tutto l'Anno le attività sportive legate a queste condizioni climatiche e naturali e, registra un numero cospicuo di Soci che vanno alla ricerca di tali condizioni ideali per la pratica di questi sport, considerate UNICHE sul territorio nazionale.

Difatti, i turisti sportivi scelgono la località di Punta Pellaro rispetto ad altre in Italia e nel Mondo.

Il Circolo Free Spirits è iscritto regolarmente alla FIV (Federazione Italiana Vela) riconosciuto a livello nazionale ed alla ASC (ente di promozione sportiva nazionale).

Tra le iniziative a **livello nazionale** che il Circolo ha realizzato sul territorio locale, ricordiamo:

- Agosto e Settembre 2019 si sono tenuti i *Campionati Nazionali Assoluti Primavella e Classe Cadetti* che hanno dato una visibilità enorme a tutto il territorio del Comune di Reggio Calabria, portando più di 800 Atleti provenienti da tutta Italia, con rispettive famiglie e preparatori atletici.
- Nell' Anno 2020 si sono svolti i Campionati Italiani Assoluti di Kitesurf specialità big air e freestyle.
- Nel corrente Anno 2021 si è ottenuta l'assegnazione della II tappa dei Campionati Italiani big air freestyle.

Pertanto, accogliamo l'invito a presentare eventuali osservazioni prima della fase di approvazione definitiva del Piano Spiaggia.

Nello studio effettuato sul terzo ambito del PCS, le *Spiagge del Vento*, e relativamente al punto *Pratica sportiva legata agli sport del vento* individuata dallo stesso documento nell'area di Pellaro (Punta Pellaro) si evidenziano delle criticità relative alle **concessioni** esistenti e future, destinate alla pratica degli sport acquatici come kitesurf e windsurf.

Così come il PCS sottolinea nel documento preliminare ufficiale, l'incremento degli aspetti economici e sociali passa anche attraverso la valorizzazione delle attività legate al mare e quindi *l'Associazionismo e la pratica sportiva connessa agli sport del vento*. Dato che il kitesurf non è una



CIRCOLO VELICO FREESPIRITS
Sede legale via Bosco diramazione a mare, 34
89134 Reggio Calabria
Indirizzo mail: kitepellaro1@gmail.com
Pec: freespirits@casellapostacertificata.it



disciplina normata rigidamente da alcun ente, il Circolo FreeSpirits che, come sopraindicato, opera in questo settore da 20 anni, vuole offrire la propria esperienza come esperto di questo sport, per porre attenzione alle osservazioni di *tipo tecnico* ed anche alcune osservazioni di *ordine pratico e normativo*.

Osservando il Piano Comunale di Spiaggia si nota con piacere che viene istituita nella spiaggia di Punta Pellaro una nuova area per la pratica del kitesurf.

In questo senso il Circolo sostiene le considerazioni della FIV – Federazione Italiana Vela – che nella fase delle prime osservazioni del PCS auspicava che, data la crescente attività sportiva nautica sul territorio, *potessero nascere delle strutture necessarie a favorire la realizzazione di eventi sportivi nazionali ed internazionali legati al mare*. Si ritiene opportuno porre l'accento sul fatto che sia evidente come le vocazioni più espresse nell'area siano sicuramente la forte componente naturalistica ma anche quella sportiva che negli ultimi anni è cresciuta esponenzialmente.

La presenza costante del vento che spira 320 giorni l'anno (statistica meteo negli anni) consente di praticare gli sport quali kitesurf e windsurf durante tutto l'anno.

Il sottoscritto, nella qualità di rappresentante del Circolo sportivo FreeSpirits ritiene, perciò, che bisognerebbe assecondare la vocazione naturale della spiaggia ed i conseguenti ritorni economici e propone che la spiaggia di Punta Pellaro venga considerata principalmente come un *comparto turistico per la pratica degli sport acquatici* che significa riservare maggior porzione per queste attività, nell'ordine di circa 1.5 km.

La spiaggia è un bene comune e usufruibile a tutti nell'accezione più ampia della sostenibilità, ma le osservazioni sull'uso della spiaggia tutto l'anno consentono di affermare che le altre attività balneari, soprattutto nella porzione a nord dell'area naturalistica, non siano molto praticate proprio per la presenza non sopportabile del vento forte.

Faccio notare, inoltre, come questo sport sia sempre più diffuso sia in ambito locale che internazionale e che lo spot di Punta Pellaro già da due anni sia stato già scelto dalla FIV come campo di regata per Coppa Primavera e Campionato Giovanile in singolo (2019), Campionato italiano assoluto kitesurf big air e freestyle (2020), Raduno con Tecnico della Nazionale Classe Laser (2021), Campionato italiano seconda tappa big ari e freestyle kitesurf (2021)

Una visione lungimirante avvalorata dai dati sull'affluenza degli sportivi negli ultimi anni mi permette di affermare che l'istituzione di un comparto per la pratica degli sport acquatici, regolamentato, riservato e sicuro, possa consentire di ospitare eventi sportivi olimpici con il conseguente sviluppo turistico, economico e sociale di tutta la città.



CIRCOLO VELICO FREESPIRITS

Sede legale via Bosco diramazione a mare, 34

89134 Reggio Calabria

Indirizzo mail: kitepellaro1@gmail.com

Pec: freespirits@casellapostacertificata.it



Per quanto riguarda il posizionamento della nuova concessione sportiva prevista in questa fase del PCS voglio altresì porre delle considerazioni di *ordine tecnico*.

Di seguito è riportato uno schema semplificato dell'andatura del kite rispetto alla direzione del vento predominante. È noto che, l'andatura del kite nelle prime fasi della navigazione, è un'andatura al lasco (100° rispetto all'andatura del vento) e il traverso (90°) perché consente di sfruttare al meglio tutte le doti di trazione dell'ala; il traverso si muove perpendicolarmente rispetto al flusso d'aria.

È noto, inoltre, che il vento predominante a Punta Pellaro oltre che quello ideale per fare kitesurf è quello che soffia da nord-ovest. Quindi, in base alla conformazione della costa il kite segue un traverso che assume un andamento differente.





CIRCOLO VELICO FREESPIRITS

Sede legale via Bosco diramazione a mare, 34

89134 Reggio Calabria

Indirizzo mail: kitepellaro1@gmail.com

Pec: freespirits@casellapostacertificata.it



Figura 1: nell'immagine a destra l'andamento del kite nella porzione di spiaggia posta a nord dell'area naturalistica; nell'immagine a sinistra l'andamento del kite nella porzione di spiaggia posta a sud dell'area naturalistica

Quindi, date tali considerazioni si ritiene opportuno segnalare che nelle due concessioni 11.L6 (prevista) e 11.L7 (ex B13.4) data la loro vicinanza e dato l'andamento del kite parallelo alla costa, in quel tratto (così come rappresentato nell'immagine) si creerebbero dei problemi di sovrapposizione riguardo ai corridoi di lancio generando problemi di sicurezza per gli sportivi e di rivalità tra gli stessi. Suggerisco perciò, che la concessione prevista venga spostata più a nord a ridosso delle concessioni "Af 02" e "SB 11.04" così da avere due corridoi di lancio separati da debita distanza evitando sovrapposizioni e relativi problemi di sicurezza.

Questo problema non sussiste nella porzione di spiaggia situata a sud dell'area naturalistica di Punta Pellaro poiché la costa assumendo un andamento differente consente che i kites che lì si muovono secondo la direzione del traverso, viaggino in modo perpendicolare alla costa quindi da riva verso il largo.



CIRCOLO VELICO FREESPIRITS

Sede legale via Bosco diramazione a mare, 34

89134 Reggio Calabria

Indirizzo mail: kitepellaro1@gmail.com

Pec: freespirits@casellapostacertificata.it



Aree oggetto di concessione

AREE TURISTICO - RICREATIVE - PRODUTTIVE IN CONCESSIONE A PRIVATI				
N. LOTTO	Tipologia	Area (mq)	Denominazione Concessionario	Fronte mare (m)
111.1	PP	452		20
111.2	PP	2.812		19
111.3	PP (ex B13.4)	315		19
111.3	PP (ex B13.4)	818	ex PCS KITE ZONE	19
111.4	PP	1.000		19
111.5	PP (ex B13.1)	2.240		19
111.6	CS	2.240		19
111.6	CS	8.140		19
111.7	CS (ex B13.4)	2.390	NEW KITE ZONE	43,5
111.7	CS (ex B13.4)	8.140	NEW KITE ZONE	43,5

Aree oggetto di concessione al Comune di Reggio Calabria

Tipologia	Diagio	Area	Località	Fronte mare (m)
AREE TURISTICO - RICREATIVE - PRODUTTIVE				
STAGIONAMENTO IMBARCAZIONI A SCOPO SOCIALE	0x,83		1100	bellano
STAGIONAMENTO IMBARCAZIONI A SCOPO SOCIALE (specchio acqua)			1600	bellano
PARCHeggi: AUTOVETTURE E SOSTA CAARRE	0x,1		1.740	bellano

Misure e notazioni secondo i valori con Stato concessione

Figura 2: schema della distribuzione delle concessioni proposte

Sempre per quanto concerne l'assegnazione delle concessioni, voglio porre l'attenzione sul fatto che è *alquanto insolito* che il PCS confermi la concessione 12.L1 (ex B13.5) al *Circolo Velico Magna Grecia Wind Club ASD*. Di seguito fornisco un dettagliato background storico a valore della tesi:

- ❖ nel 2005, la concessione viene affidata per la prima volta al Circolo sopra menzionato, senza bando di assegnazione;
- ❖ nel 2009, il PCS ne conferma la titolarità allo stesso Circolo.
- ❖ nel 2007, il circolo viene vandalizzato, ciò inibisce lo svolgimento delle attività;
- ❖ dal 2008 al 2010, le attività previste nella concessione sono inesistenti;
- ❖ dal 2010 al 2013, viene denunciata sia dagli usufruttori della spiaggia che dagli operatori economici, la presenza, nella stessa concessione, di materiale pericoloso abbandonato, dovuto alla noncuranza dei titolari e conseguente all'inutilizzazione delle stessa;
- ❖ nel 2013, l'area viene ripulita ma le attività, che da norma la concessione prevede, non vengono svolte;
- ❖ la stessa inadempienza alle norme prosegue fino al 2021 e la titolarità della concessione non cambia.



CIRCOLO VELICO FREESPIRITS
Sede legale via Bosco diramazione a mare, 34
89134 Reggio Calabria
Indirizzo mail: kitepellaro1@gmail.com
Pec: freespirits@casellapostacertificata.it



Sono riportate ed illustrate di seguito le norme che vengono *violate* dai concessionari dell'area ex B13.5. e le *responsabilità comunali* relative al perpetuarsi nel tempo dell'inadempienza degli stessi.

La Legge Regionale n.17 del 21 dicembre 2005, disciplina l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo destinato a fini turistico-ricreativi, regolamentando di fatto il Piano Spiaggia Comunale di utilizzazione delle aree del demanio marittimo con cui favorire, nel rispetto della vigente normativa urbanistica, edilizia, paesaggistica ed ambientale, la migliore funzionalità e produttività delle attività turistiche che si svolgono sul demanio marittimo, attraverso tipologie di intervento che favoriscano lo sviluppo turistico e ricreativo. Le Concessioni demaniali marittime stagionali, quindi, devono rispettare i limiti e le condizioni della Legge regionale 21 dicembre 2005, n. 17, del Codice della navigazione e dal relativo regolamento di esecuzione, nonché delle vigenti normative di settore per l'utilizzazione ed occupazione delle aree demaniali marittime.

L'articolo 4 della Legge regionale n.17 del 21 dicembre 2005, al punto Funzioni e competenze dei comuni indica che *Per l'attuazione delle finalità di cui alla presente legge, la Regione conferisce ai Comuni le funzioni per l'attività amministrativa inerenti:*

- a. il rilascio ed il rinnovo, la revoca e la decadenza delle concessioni demaniali marittime;
- b. la vigilanza sull'uso delle aree concesse rispetto alle finalità turistico - ricreative;
- c. l'autorizzazione al subingresso nella Concessione;
- d. l'autorizzazione all'affidamento ad altri soggetti delle attività oggetto della Concessione;
- e. rilascio, rinnovo, modificazione e revoca delle Concessioni relative ai porti di interesse regionale di cui all'articolo 9 della legge n. 88/2001.

L'Articolo 18 della Legge regionale n.17 del 21 dicembre 2005, indica *Le Concessioni demaniali sono rilasciate a cura del Comune in conformità al PCS e devono contenere, oltre agli elementi previsti dal regolamento di esecuzione di cui al decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione del 18 febbraio 1997, anche:*

- a. i termini entro i quali devono essere eseguite le opere previste in progetto, nonché l'inizio della gestione;
- b. l'obbligo dell'uso continuato delle attività per l'intero periodo previsto nella concessione;
- c. divieto di mutare le attività poste a base della Concessione.

L'articolo 20 della Legge regionale n.17 del 21 dicembre 2005, indica *Il Comune dichiara la decadenza del concessionario, oltre che per inosservanza delle condizioni indicate alle lettere "a", "b" e "c" del comma 1 del precedente articolo 18:*

- a. omesso pagamento del canone di cui all'articolo 18 comma 2, determinato ai sensi del precedente articolo 19;



CIRCOLO VELICO FREESPIRITS
Sede legale via Bosco diramazione a mare, 34
89134 Reggio Calabria
Indirizzo mail: kitepellaro1@gmail.com
Pec: freespirits@casellapostacertificata.it



- b. inadempienza di obblighi derivanti dalla Concessione o imposti da norme di legge o di regolamenti;
- c. in ottemperanza alle prescrizioni di cui all'articolo 15;
- d. per abusiva sostituzione di altri nel godimento della Concessione.

L'articolo 22 della Legge regionale n.17 del 21 dicembre 2005, al punto *Vigilanza*, indica che:

- a. Le funzioni di vigilanza sull'uso delle aree del demanio marittimo date in concessione per le finalità di cui alla presente legge, sono esercitate dal Comune, ferme restando le competenze in materia di controllo disciplinate dal Codice della Navigazione.
- b. In casi di particolare gravità e di recidiva nelle violazioni il comune adotta rispettivamente i provvedimenti di sospensione da uno a sei mesi e di decadenza della concessione medesima.
- c. I comuni, qualora accertino che sulle aree demaniali marittime in concessione sono state eseguite opere non autorizzate o accertino che le aree stesse siano utilizzate senza titolo o in difformità dal titolo concessorio, adottano i provvedimenti previsti dalla vigente normativa.

L'Articolo 47 – del Codice della Navigazione, al punto *Decadenza dalla Concessione*, sostiene che l'amministrazione può dichiarare la decadenza del concessionario:

- a. per mancata esecuzione delle opere prescritte nell' atto di Concessione, o per mancato inizio della gestione, nei termini assegnati;
- b. per Non uso continuato durante il periodo fissato a questo effetto nell' atto di Concessione, o per cattivo uso;
- c. per mutamento sostanziale non autorizzato dello scopo per il quale è stata fatta la Concessione;
- d. per omesso pagamento del canone per il numero di rate fissato a questo effetto dall' atto di concessione;
- e. per abusiva sostituzione di altri nel godimento della concessione;
- f. per inadempienza degli obblighi derivanti dalla concessione, o imposti da norme di leggi o di regolamenti.

Risulta evidente come, confermare la concessione al medesimo concessionario senza aver verificato che lo stesso si sia impegnato dal 2005 al 2021 ad assolvere agli obblighi che per legge gli sono dovuti, appare oltre che contro-norma anche contro-senso.

Mancano in questo caso, sia le attività di vigilanza che spettano al Comune (*Legge regionale 2005, n. 17, art.4; art. 22*), sia i presupposti di buona condotta negli usi e attività della Concessione (*Legge regionale 2005, n. 17, art. 18; Codice della Navigazione, art. 47*).

Pertanto si ritiene che ci siano i presupposti affinché il Comune riveda la titolarizzazione della Concessione provvedendo a modificarne l'assegnazione (*Legge regionale 2005, n. 17, art.20; Codice della Navigazione, art. 47*).



CIRCOLO VELICO FREESPIRITS
Sede legale via Bosco diramazione a mare, 34
89134 Reggio Calabria
Indirizzo mail: kitepellaro1@gmail.com
Pec: freespirits@casellapostacertificata.it



Inoltre,

SI PROPONE

la Concessione 12.L1 (ex B13.5), che risulta dimensionalmente più grande delle altre, venga ripensata e ridisegnata, che venga divisa in due Concessioni di uguale dimensione e distanti l'una dall'altra circa 20 mt. (o in base alla normativa vigente).

Ciò darebbe la possibilità di avere degli spazi fisici più gestibili logisticamente e incrementerebbe il numero dei portatori economici di interesse. Ancora, è giusto osservare come nel pieno della stagione estiva la porzione di spiaggia in cui si propone una redistribuzione della Concessione, risulta occupata a pieno regime dagli sportivi e sembrerebbe ragionevolmente corretto tenere conto, come prima istanza, dell'uso della spiaggia allo stato delle cose.



Figura 3: schema della proposta di definizione delle nuove concessioni

La Legge Regionale all'art. 2 considera *I titolari di Concessioni demaniali marittime che hanno come scopo la gestione di strutture ad uso turistico ricreativo realizzate per la diretta fruizione del mare sono, ad ogni effetto, imprenditori turistici di imprese produttive di interesse collettivo ed è nell'interesse collettivo che proponiamo le nostre osservazioni.*



CIRCOLO VELICO FREESPIRITS

Sede legale via Bosco diramazione a mare, 34

89134 Reggio Calabria

Indirizzo mail: kitepellaro1@gmail.com

Pec: freespirits@casellapostacertificata.it



Data l'importanza del PCS, come strumento urbanistico che regolamerà l'area per gli anni a venire, è opportuno intervenire al meglio in questa fase di definizione per evitare problemi futuri.

Porgo i migliori saluti

Reggio Calabria, 10/06/2021

Presidente

Circolo Velico FreeSpirits

Vincenzo Tonabene

CIRCOLO VELICO
A.S.D FREE SPIRITS
C.F.: 82107520808



Federazione Italiana Vela
VI ZONA

OSSERVAZIONE N.13

Reggio Calabria, 20 giugno 2021

**Al Sindaco della Città di
REGGIO CALABRIA**

**Al CONI Regionale
REGGIO CALABRIA**

**Al Demanio Marittimo
REGGIO CALABRIA**

**Al Consiglio Comunale di
REGGIO CALABRIA**

OGGETTO: Osservazioni relative al Piano Spiaggia integrative al documento definitivo.

Nella qualità di rappresentante legale del Comitato FIV VI Zona (Federazione Italiana Vela), con sede in Via Rada delle Mura Greche, mi corre l'obbligo di esporre quanto appresso:

Esprimo il plauso per l'iniziativa di convocare i concessionari di impianti sportivi e le associazioni interessate al fine di affrontare il tema dello sviluppo del Porto e della modifica del P.S.C.

Nella interlocuzione è emersa una interpretazione sulla soggettività giuridica delle sezioni periferiche della Lega navale Italiana, che può, se non chiarito, generare atti illegittimi e potrebbe causare un contenzioso amministrativo che metterebbe in pericolo la pratica e meritevole volontà di andare in tempi brevi a far approvare una modifica dell'attuale Piano Spiaggia.

E' appena il caso di sottolineare che, la Lega Navale Italiana in seguito alla abrogazione del Decreto interministeriale del 20.3.2003, e alla promulgazione del Decreto del Presidente della Repubblica n° 90 del 15 /3/2010, ha dovuto, doverosamente, modificare il proprio Statuto ridefinendo il ruolo giuridico della Presidenza nazionale e quella delle sezioni periferiche.

Nel nuovo statuto della L.N.I, all'art 21, alle sezioni periferiche è stato attribuito un nuovo stato giuridico assimilabile alle associazioni di diritto privato, diverso da quello della Presidenza Nazionale.



Federazione Italiana Vela
VI ZONA

c_h224.Comune di Reggio Calabria - Prot. 21/06/2021.0117560.E

Le sezioni periferiche sono caratterizzate da autonomia soggettiva e giuridica e si collocano, in rapporto con la Presidenza Nazionale, attraverso un sistema di affiliazione equivalente a quella che le ASD e le SSD hanno nei confronti delle Federazioni Sportive Nazionali.

La stessa legge regionale del 21.12.2005 n° 17, all'art 16, fa riferimento al ruolo della Lega Navale Italiana relativamente ai riconoscimenti emanati dal Decreto Interministeriale del 20.3.2003, successivamente abrogato nel 2010.

Alcune di queste prerogative, enunciate, nel corso degli anni sono state meglio precisate dal Codice della Navigazione vigente e demandate ad altri Enti di interesse pubblico che concorrono per fornire proposte per l'utilizzazione dei beni demaniali, oggi, di interesse comunale o delle Autorità Portuali recentemente costituite.

E' appena il caso di rilevare che l'attività sportiva agonistica legata al mare è di esclusiva competenza della Federazione Italiana Vela o di altre Federazioni Sportive e le sezioni periferiche della LNI, che svolgono attività sportiva, in tutta Italia, sono regolarmente iscritte alle diverse Federazioni Sportive, alla stregua delle ASD e SSD.

Per quanto riguarda il concetto di interesse Pubblico, questo è appena il caso di sottolineare, è attribuito alle Federazioni Sportive Nazionali e agli Enti Nazionali di Promozione Sportiva, riconosciute dal CONI, che tutelano tutti i portatori di interesse pubblico, su base associativa, con i criteri e le modalità prevista dal codice della navigazione.

Si rende noto che non è possibile attribuire nuove aree demaniali, nel Piano Spiaggia Comunale, riservate alla Lega Navale Italiana o a singole associazioni o anche a Federazioni Sportive, senza che queste vengano prima individuate ad uso demaniale sportivo e successivamente messe a Bando verso tutti i soggetti riconosciuti dal Coni, come prevede la legislazione vigente

Oltremodo si rappresenta che:

Nel terzo ambito del PCS, le *Spiagge del Vento*, e relativamente al punto *Pratica sportiva legata agli sport del vento* individuata dallo stesso documento nell'area di Pellarò, Punta Pellarò, vogliamo manifestare delle criticità relative alle



Federazione Italiana Vela
VI ZONA

concessioni esistenti e future, destinate alla pratica degli sport acquatici come kitesurf e windsurf. Così come il PCS sottolinea nel documento preliminare ufficiale, l'incremento degli aspetti economici e sociali passa anche attraverso la valorizzazione delle attività legate al mare e quindi *l'Associazione e la pratica sportiva connessa agli sport del vento*. Dato che il kitesurf non è una disciplina normata rigidamente da alcun ente, vogliamo offrire la nostra esperienza di esperti di questo sport per porre alla vostra attenzione delle osservazioni di tipo tecnico e data altresì la nostra presenza ventennale sulla spiaggia di Punta Pellaro, anche alcune osservazioni di ordine pratico e normativo.

Osservando il Piano Comunale di Spiaggia notiamo con piacere che viene istituita nella spiaggia di Punta Pellaro una nuova area per la pratica del kitesurf. In questo senso sosteniamo le considerazioni della FIV – Federazione Italiana Vela – che nella fase delle prime osservazioni del PCS auspicava che, data la crescente attività sportiva nautica sul territorio, *potessero nascere delle strutture necessarie a favorire la realizzazione di eventi sportivi nazionali ed internazionali legati al mare*. Riteniamo opportuno porre l'accento sul fatto che sia evidente come le vocazioni più espresse nell'area siano sicuramente la forte componente naturalistica ma anche quella sportiva che negli ultimi anni è cresciuta esponenzialmente. La presenza costante del vento che spira 320 giorni l'anno (statistica meteo negli anni) consente di praticare gli sport quali kitesurf e windsurf durante tutto l'anno. Sosteniamo perciò che bisognerebbe assecondare la vocazione naturale della spiaggia ed i conseguenti ritorni economici e proponiamo che la spiaggia di Punta Pellaro venga considerata principalmente come un *comparto turistico per la pratica degli sport acquatici* che significa riservare maggior porzione per queste attività, nell'ordine di circa 1.5 km. Consideriamo che la spiaggia sia un bene comune e usufruibile a tutti nell'accezione più ampia della sostenibilità, ma le osservazioni sull'uso della spiaggia tutto l'anno ci consente di affermare che le altre attività balneari, soprattutto nella porzione a nord dell'area naturalistica, non siano molto praticate proprio per la presenza non sopportabile del vento. Vogliamo far notare inoltre, come questo sport sia sempre più diffuso sia in ambito locale che internazionale e che lo spot di Punta Pellaro già da due anni sia stato già scelto dalla FIV come campo di regata per coppa primavella e campionato giovanile in



Federazione Italiana Vela
VI ZONA

singolo (2019), campionato italiano assoluto kitesurf big air e freestyle (2020) raduno con tecnico nazionale classe laser (2021) campionato italiano seconda tappa big ari e freestyle kitesurf (2021)

Una visione lungimirante avvalorata dai dati sull'affluenza degli sportivi negli ultimi anni ci permette di affermare che l'istituzione di un comparto per la pratica degli sport acquatici, regolamentato, riservato e sicuro, possa consentire di ospitare eventi sportivi olimpici con il conseguente sviluppo turistico, economico e sociale di tutta la città.

Vogliamo altresì porre delle considerazioni di ordine tecnico riguardo al posizionamento della nuova concessione sportiva prevista in questa fase del PCS.




Figura 1: nell'immagine a a destra l'andamento del kite nella porzione di spiaggia posta a nord dell'area naturalistica; nell'immagine a sinistra l'andamento del kite nella porzione di spiaggia posta a sud dell'area naturalistica

Quindi, date tali considerazioni riteniamo opportuno segnalare che nelle due concessioni 11.L6 (prevista) e 11.L7 (ex B13.4) data la loro vicinanza e dato l'andamento del kite parallelo alla costa, in quel tratto (così come rappresentato nell'immagine) si creerebbero dei problemi di sovrapposizione riguardo ai corridoi di lancio generando problemi di sicurezza per gli sportivi e di rivalità tra gli stessi. Sugeriamo perciò, che la concessione prevista venga spostata più a nord a ridosso delle concessioni "Af 02" e "SB 11.04" così da avere due corridoi di lancio separati da debita distanza evitando sovrapposizioni e relativi problemi di sicurezza. Questo problema non sussiste nella porzione di spiaggia situata a sud dell'area naturalistica di Punta Pellaro poiché la costa assumendo un andamento



Federazione Italiana Vela
VI ZONA

c_h224.Comune di Reggio Calabria - Prot. 21/06/2021.0117560.E

differente consente che i kites che lì si muovono secondo la direzione del traverso, viaggino in modo perpendicolare alla costa quindi da riva verso il largo.



Aree oggetto di concessione

AREE TURISTICO - RICREATIVE - PRODUTTIVE IN CONCESSIONE A PRIVATI						
N. LOTTO	Segn.	Descr. LOTTO	Tipologia	Area (mq)	Denominazione Concessionario	Fronte mare (m)
111.1	SP		AREE PESCATORI PROFESSIONISTI	4253		29
111.2	SP		AREE PESCATORI PROFESSIONISTI (B.1)	2323		15
111.3	SP	(B.1.1)	AREE CONGOLE (LIVITANE) STAGIONALI	112	PIRELLA GONDI	163
111.4	SP	(B.1.2)	AREE CONGOLE (LIVITANE) STAGIONALI	288	PIRELLA GONDI	163
111.5	SP	(B.1.3)	AREE CONGOLE (LIVITANE) STAGIONALI	363	PIRELLA GONDI	163
111.6	CS		AREE CIRCOLO SPORTIVI	2346		46
	CS	(B.11.6)	AREE CIRCOLO SPORTIVI (specifica scopi)	1544		
111.7	CS	(B.11.6)	AREE CIRCOLO SPORTIVI (specifica scopi)	2396	NEW KITE ZONE	435
	CS	(B.11.6)	AREE CIRCOLO SPORTIVI (specifica scopi)	8545	NEW KITE ZONE	

Aree oggetto di concessione al Comune di Reggio Calabria

Tipologia	Segn.	Area	Località	Fronte mare (m)
AREE TURISTICO - RICREATIVE - PRODUTTIVE				
STAZIONAMENTO IMBARCAZIONI A SCOPO SOCIALE	CS.03		1193 Cellaro	81
STAZIONAMENTO IMBARCAZIONI A SCOPO SOCIALE (specifica scopi)	CS.03		14836 Cellaro	
Manifesti e cartine nautiche a ridosso della concessione				

Figura 2: schema della distribuzione delle concessioni proposte



Federazione Italiana Vela
VI ZONA

Inoltre, proponiamo che la concessione 12.L1 (ex B13.5), che risulta dimensionalmente più grande delle altre, venga ripensata e ridisegnata. Sugeriamo che venga divisa in due concessioni di uguale dimensione e distanti l'una dall'altra circa 20 mt. (o in base alla normativa vigente). Ciò darebbe la possibilità di avere degli spazi fisici più gestibili logisticamente e incrementerebbe il numero dei portatori economici di interesse. Ancora, è giusto osservare come nel pieno della stagione estiva la porzione di spiaggia in cui proponiamo venga ridistribuita la concessione, risulta occupata a pieno regime dagli sportivi e sembrerebbe ragionevolmente corretto tenere conto, come prima istanza, dell'uso della spiaggia allo stato delle cose.




Figura 3: schema della proposta di definizione delle nuove concessioni

La legge regionale all'art. 2 considera I titolari di concessioni demaniali marittime che hanno come scopo la gestione di strutture ad uso turistico ricreativo realizzate per la diretta fruizione del mare sono, ad ogni effetto, imprenditori turistici di imprese produttive di interesse collettivo ed è nell'interesse collettivo che proponiamo le nostre osservazioni. Siamo altresì convinti che data l'importanza del PCS, come strumento urbanistico che



Federazione Italiana Vela
VI ZONA

regolamenterà l'area per gli anni a venire, sia opportuno intervenire al meglio in questa fase di definizione per evitare problemi futuri

Il Presidente della FIV
Comitato VI Zona Calabria - Basilicata
Prof. ssa Valentina Maria Colella

Pec: protocollo@pec.reggiocal.it

Oggetto: “Osservazioni alla Variante Generale al Piano Comunale di Spiaggia di Reggio Calabria – Del. C.C. 7-2021”

La scrivente associazione intende avanzare delle Osservazioni al Piano Comunale di Spiaggia riguardanti l’assetto urbanistico derivanti dalla sovrapposizione tra il suddetto strumento ed il Piano Strutturale Comunale, nell’area costiera compresa tra il Torrente Fiumarella e Punta Pellaro.

È obbligo considerare una premessa. Il tratto costiero di Punta Pellaro rappresenta un elemento distintivo del quartiere di Pellaro sia per le peculiarità naturali che per le attività che nel corso degli anni si sono sviluppate, conferendo all’area una vera e propria identità basata, non su fattori antropici ma piuttosto, sulle vocazioni naturali.

Punta Pellaro ospita specie di flora e fauna rare e ormai ben note e rappresenta di fatto un’oasi naturalistica da salvaguardare ed incrementare. Inoltre, date le condizioni climatiche uniche in Italia, Punta Pellaro è divenuta negli anni meta sportiva per ciò che riguarda gli sport acquatici del kitesurf, del windsurf e della vela. Date le ultime manifestazioni sportive svoltisi, possiamo considerare che questo sport e la conseguente presenza di sportivi provenienti da tutta Europa, sia destinato a crescere.

Riteniamo opportuno quindi, che gli strumenti urbanistici del Piano Comunale di Spiaggia e del Piano Strutturale Comunale dialoghino tra loro e stabiliscano degli interventi che si basino sull’osservazione dei luoghi e sull’uso che le persone ne fanno.

La Pro Loco da anni si impegna in attività di tutela e di valorizzazione di Punta Pellaro, un’area dalle forti potenzialità inespresse a causa di una visione urbanistica basata per lo più su un disegno planimetrico che sembra scollato totalmente dalla realtà dei luoghi. Questo dato emerge anche dal disegno e dalle destinazioni d’uso del Piano Strutturale Comunale in itinere. Date queste premesse, proponiamo che l’area possa essere urbanisticamente destinata a zona di esclusività sportiva e naturalistica, creando tutte le condizioni che mancano affinché queste due peculiarità “naturali” crescano e guidino lo sviluppo economico e sociale.

Osservando la Tav. 3C – Sovrapposizione Piano Comunale di Spiaggia e Piano Strutturale Comunale – notiamo delle discordanze di intenti tra gli strumenti urbanistici e lo stato dei luoghi.

Riteniamo, che sia opportuno che la destinazione urbanistica dell’area a ridosso della zona naturalistica di Punta Pellaro, e appartenente all’ATU II 6 non sia idonea ad ospitare un parcheggio poiché aumenta considerevolmente la pressione antropica sull’arenile di Punta Pellaro introducendo pesanti fattori di minaccia per le specie animali –Tartaruga Caretta e Fratino - protette dalla Direttive Habitat ed Uccelli che l’Amministrazione Comunale avrebbe l’obbligo di tutelare, oltre a svilire il valore naturalistico dell’area di Punta Pellaro con evidente lesione dell’interesse generale; inoltre, sarebbe opportuno conoscere quali siano le “**Attrezzature sportive e/o aree attrezzate a verde**” sempre previste dal Piano Strutturale, che si intende realizzare sempre nella stessa area, ricordando la presenza limitrofa del futuro Parco del Vento, parco urbano che dovrebbe assolvere alla necessità sia sociale che urbanistica di spazio di aggregazione. Sugeriamo, date anche le premesse, che nella stessa area si prenda in considerazione di realizzare strutture sportive o ricettive che vadano a compensare le lacune propedeutiche per lo sviluppo tout court degli sport del mare, che riteniamo siano diventati il vettore dominante dell’area. Il

tutto nel pieno rispetto del valore e pregio naturalistico dell'area.

Inoltre, riteniamo che la componente ambientale legata alla qualità delle acque sia fortemente compromessa dal mancato funzionamento del depuratore di Pellaro, che risulta un impianto obsoleto e sottodimensionato rispetto ai periodi estivi in cui gli usufruttori aumentano di circa il 50%. Siamo a conoscenza di un progetto allo stato definitivo che riguarda l'impianto di depurazione, chiediamo quindi maggiore informazione riguardo all'iter burocratico del progetto in questione e vigilanza affinché venga realizzato nel rispetto dei tempi.

Piano Strutturale Comunale

ATU delle aree e dei contesti antropici storizzati

- I.1 ATU orientato in prevalenza alla tutela e alla conservazione della città antica -Centro storico del capoluogo
- I.2 ATU orientato in prevalenza alla tutela e alla conservazione della città antica -Centri storici di frazione

ATU del tessuto urbano consolidato o in formazione

- II.1 ATU orientato in prevalenza al consolidamento della città recente
- II.2 ATU orientato in prevalenza al completamento della città in formazione
- II.3 ATU orientato in prevalenza alla riqualificazione della città residenziale pubblica
- II.4 ATU orientato in prevalenza alla riqualificazione della città produttiva
- II.5 ATU orientato in prevalenza alla riqualificazione della città produttiva di competenza del Consorzio CORAP (ex ASI)
- II.6 ATU orientato in prevalenza alla riqualificazione della città costruita illegalmente

ATU delle aree da trasformare

- III.1 ATU orientato in prevalenza allo sviluppo della città residenziale a densità elevata
- III.2 ATU orientato in prevalenza allo sviluppo della città residenziale a densità bassa
- III.3 ATU orientato in prevalenza allo sviluppo della città residenziale a densità rada
- III.4 ATU orientato in prevalenza alla trasformazione della città produttiva industriale - artigianale
- III.5 ATU orientato in prevalenza alla trasformazione della città produttiva commerciale
- III.6 ATU orientato in prevalenza alla trasformazione della città produttiva terziaria turistica
- III.7 ATU orientato in prevalenza alla trasformazione di attrezzature e servizi di interesse generale
- III.8 ATU orientato in prevalenza alla trasformazione da assoggettare a ristrutturazione urbanistica

ATU del territorio rurale e agro-forestale

- IV.1 ATU del territorio agricolo-forestale (E1, E2, E3, E4, E5)
- IV.2 ATU del territorio periurbano (EOa, EOb, EOc)

Aree del territorio caratterizzate da prerogative particolari

- PL Aree spazzate con Piani di Lottizzazione (settembre 2019)
- PU Nuovi Parchi urbani, Pentimetele e Bocale

Aree e attrezzature per servizi e dotazioni territoriali

- Aree da assoggettare a Piano spiaggia
- Aree a standard di quartiere

Nell'immagine viene indicato l'ATU II6 a cui si fa riferimento.

Reggio Calabria, 14.06.2021

Cordiali Saluti

Concetta Romeo
Presidente Pro Loco Reggio Sud APS